



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex d.lg. 231/2001

ROMA COSTRUZIONI S.R.L.

SOMMARIO

GLOSSARIO	7
ADOZIONE	8
PARTE GENERALE	9
<i>IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001</i>	<i>9</i>
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.	9
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	9
Il MOG quale condizione esimente della responsabilità dell'ente	15
I destinatari	16
gli autori del reato e La responsabilità dell'Ente	16
I criteri di imputazione soggettiva	17
I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettabilità della persona giuridica	17
Le sanzioni	18
<i>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>21</i>
Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21
Struttura	24
Il Codice Etico	24
L'Organismo di Vigilanza	26
I Flussi Informativi	27
IL SISTEMA SANZIONATORIO	28
Le Linee Guida per la costruzione dei MOG di Confindustria Cisambiente	31
<i>ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ</i>	<i>32</i>
La ROMA COSTRUZIONI S.r.l.	32
l'organigramma	37
Il CCNL applicato	37
Il Responsabile Albo rifiuti	37
L'RSPP	38
Il gestionale ERP	38
Il software per la gestione dei rifiuti	38
Attività esercitata dall'impresa	38
Certificazioni di qualità	43
Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	44
<i>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ROMA COSTRUZIONI</i>	<i>47</i>
Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello adottato da ROMA COSTRUZIONI	47
Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali	48
Modalità di modifica, integrazione e aggiornamento del Modello	48
Presidio delle attività a rischio	49

Struttura e sistema organizzativo di ROMA COSTRUZIONI	51
Controllo di gestione dei flussi finanziari	51
Protocolli di sicurezza	52
Protocollo di monitoraggio	52
Protocollo di prevenzione della corruzione	52
Il sistema delle procedure e delle attività di controllo	52
Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello	52
Censure	53
Destinatari	53
Gestione del flusso informativo	54
Attività a rischio	55
Reati delle aree a rischio	55
<i>MAPPATURA DEI PROCESSI CHE POSSONO INTERESSARE ROMA COSTRUZIONI SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE</i>	57
<i>SCHEDA DI MAPPATURA DEI RISCHI 231 SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE</i>	62
PARTE SPECIALE	65
I reati del decreto	66
<i>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	66
Art. 24	69
Art. 25	72
Art. 25- <i>decies</i>	75
Aree a rischio nei rapporti con la P.A.	76
Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.	79
DIVIETI nei rapporti con la P.A.	81
FLUSSI INFORMATIVI nei rapporti con la P.A.	81
<i>REATI SOCIETARIE CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</i>	83
Art. 25 <i>ter</i>	83
Art. 25 <i>bis</i> 1	92
Aree a rischio nei reati societari e contro l'industria e il commercio	93
Principi generali di comportamento nella gestione amministrativa generica	94
DIVIETI nella gestione amministrativa GENERICA	94
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione amministrativa generica	95
<i>REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</i>	97
Art. 25 <i>septies</i>	97
I Documenti di Valutazione dei Rischi ex d.lg. 81/08 - DVR	99
Aree a rischio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	100
Principi generali di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	102
La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza	104
Le figure incaricate	104
Il Datore di Lavoro (DDL)	105

I Preposti	106
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	106
Il Medico competente	106
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	107
Gli Addetti al primo soccorso (APS)	107
Gli Addetti alla Prevenzione Incendi (API)	107
REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	108
Art. 25-duodecies	108
Aree a rischio nei reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare	110
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	111
DOVERI nella selezione, assunzione e gestione del personale	112
DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale	112
FLUSSI INFORMATIVI nella selezione, assunzione e gestione del personale	113
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	114
Art. 25 terdecies	114
Aree a rischio nei reati di razzismo e xenofobia	115
Principi generali di comportamento	116
DIVIETI	117
FLUSSI INFORMATIVI	117
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ	
AUTORICICLAGGIO	119
Art. 25-octies	119
Aree a rischio nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	121
Principi generali di comportamento	122
DOVERI	124
DIVIETI	124
Ruoli dell'ODV	124
REATI TRIBUTARI	126
Art. 25-quinquiesdecies	126
Aree a rischio nei reati tributari	130
Principi generali di comportamento	131
DIVIETI	132
Ruoli dell'ODV	132
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	134
Art. 24-ter	134
Aree a rischio nei delitti di criminalità organizzata	137
Principi generali di comportamento	138
FLUSSI INFORMATIVI	140
REATI INFORMATICI	141
Art. 24-bis.	141

Aree a rischio nei delitti informatici	146
Principi generali di comportamento	147
<i>REATI AMBIENTALI</i>	152
Art. 25 <i>undecies</i> .	152
Aree a rischio nei reati ambientali	169
Principi generali di comportamento in materia ambientale	171
DOVERI nella gestione dell'attività a carattere ambientale	172
DIVIETI nella gestione dell'attività a carattere ambientale	173
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione dell'attività a carattere ambientale	173

GLOSSARIO

decreto legislativo 231/2001	decreto
decreto legislativo 231/2001	231
modello di organizzazione, gestione e controllo	modello
ROMA COSTRUZIONI s.r.l.	società
decreto legislativo	d.lgs.
decreto legge	d.l.
legge	l.
costituzione	Cost.
codice civile	c.c.
codice penale	c.p.
articolo	art.
comma	co.
organismo di vigilanza	Odv
responsabile del servizio di prevenzione e protezione	RSPP
contratto collettivo nazionale del lavoro	CCNL
camera di commercio	CCIAA
documenti di valutazione dei rischi ex d.lg. 81/08	DVR
manuale del sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro	SSL
datore di lavoro	DDL
addetti al servizio di prevenzione e protezione	ASPP
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	RLS
addetti al primo soccorso	APS
addetti alla prevenzione incendi	API

ADOZIONE

Approvato dall'Amministratore Unico con delibera del giorno 13 marzo 2024.

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con l'intento di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche con determinati ruoli e/o caratteristiche. Le origini di tale disciplina si ritrovano nella situazione di rischio attribuibile alla relazione che intercorre tra l'Ente e le persone fisiche che gestiscono o controllano l'attività dell'Ente stesso.

L'art. 1 co. 1 d.lg. 231/2001 stabilisce, infatti, che «Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

La responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio si riduce all'imputazione all'ente di tale reato, per la precisione, del fatto costituente reato: infatti, tale responsabilità sussiste anche quando l'autore non è stato individuato o non è imputabile.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost.: «la responsabilità penale è personale», sicché definire come penale la responsabilità da reato degli enti avrebbe potuto creare non pochi problemi di approvazione del testo del Decreto, per contrasto con norme costituzionali. Senonché, il legislatore italiano ha superato tale problema attraverso l'individuazione della c.d. colpa dell'organizzazione basata sul difetto organizzativo ovvero sulla mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi, adeguandosi all'interpretazione dell'art. 27 co. 1 Cost. della responsabilità per colpa fatta propria dalla Corte costituzionale (cfr. sent. nn. 364/1988 e 1085/1988).

Si tratta, dunque, di una responsabilità “autonoma” che potrà essere esclusa qualora l'Ente, in conformità alle norme prescritte dal Decreto, si sia dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, di un Organismo di vigilanza e, in generale, di un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati.

Nel corso degli anni gli atti aventi forza di legge sono intervenuti sui reati presupposto della 231 e i suoi relativi Modelli Organizzativi:

- L. 22 maggio 2015, n. 68. Introduzione dei c.d. ecoreati, ossia, i reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.), circostanze aggravanti (art.452-*novies* c.p.)
- L. 15 dicembre 2015, n. 186. Ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art.648-*ter* c.p.)
- L. 27 maggio 2015, n. 69. Ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), il reato di fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.), il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) modificando l'art. 2622 c.c.
- D.l. 18 Febbraio 2015, n.7, modificato dalla L. 17 Aprile 2015, n. 43. Ha introdotto modifiche a vari articoli con riferimento ai “reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali “*foreign fighters*”. Ha introdotto una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche, con l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare

le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, con l'aggiornamento di una *black list* dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, con attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

- D.l. 15 gennaio 2016, n. 7. Ha introdotto modifiche a vari articoli dei “Reati informatici e di trattamento illecito di dati”
- D.lg. 29 ottobre 2016, n. 202. Aggiunge la confisca per “L’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
- D.lg. 21 giugno 2016, n. 125. Ha introdotto modifiche a vari articoli dei “Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo”.
- L. 29 ottobre 2016, n. 199. Ha modificato l’art. 603-*bis* “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
- L. 11 dicembre 2016, n. 236. Ha introdotto il reato di “traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-*bis* c.p.”
- D.lg. 15 marzo 2017, n. 38. Ha inserito il reato “di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-*bis* c.c.” e ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -*ter* c.c.
- D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la L. di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. Ha introdotto l’articolo 25-*quinqüiesdecies* “Reati tributari” nel D.Lg. n. 231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria.
- D.lg. 14 luglio 2020, n. 75. Ha introdotto l’articolo 25-*sexiesdecies* “Contrabbando” e ha apportato modifiche agli artt. 24, 25 e 25-*quinqüiesdecies* del D.Lg. n. 231/01.
- D.lg. 3 settembre 2020, n. 116 per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Ha modificato integralmente l’art. 258 del D.lg. n. 152/06, “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”.
- D.lg. 8 novembre 2021, n. 184 per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ha ampliato

i reati previsti dal D.lg. 231/01 con l'inserimento del nuovo art. 25 *octies*.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

- D.lg. 8 novembre 2021, n. 195 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Ha apportato modifiche al Codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-*octies* del D.lg. n.231/01.
- La l. 17 dicembre 2021, n. 215 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146" recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", modificando l'articolo 14 d.lg. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha richiamato l'art.25-*septies* d.lg. 231/01 indicando le violazioni che producono l'irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni.
- L. 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli artt. 19, 20 e 26 ha modificato il Codice penale con riferimento ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", ai "Delitti contro la personalità individuale" e agli "Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-*bis*, 25-*quinqies* e 25-*sexies* d.lg. 231/01.
- L'art. 2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di Codice penale 316-*bis* e 316-*ter* e al contenuto dell'Art. 640-*bis* c.p.
- L. 09 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". Ha introdotto tra i reati presupposto l'art. 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". La stessa legge ha interessato l'art. 733-*bis* c.p. relativo ai reati ambientali (art. 25-*undecies* D.lg. n. 231/01) e l'art. 9 L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

- D.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Ha modificato gli artt. 640 c.p. (Truffa) e 640-ter c.p. (Frode informatica) che hanno interessato gli artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.lg. n. 231/01.
- D.lg. 4 ottobre 2022, n. 156 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Ha modificato gli artt. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 (frode in agricoltura), il testo dell'art.25-*quiquiesdecies* (Reati tributari), ha inserito l'art. 301 del DPR n. 43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando) e l'art. 6 del d.lg. n. 74/2000 "Tentativo" nel novero dei reati previsti dall'art.25-*quiquiesdecies* (Reati tributari) che hanno interessato gli artt. 24, 25, 25-*quiquiesdecies* e 25-*sexiesdecies* d.lg. n. 231/01.
- Decreto 3 febbraio 2023 "Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023" del lavoratore straniero assunto illegalmente. Per l'anno 2023 tale costo è stato stabilito in € 2.365,00.
- D.lg. 2 marzo 2023, n. 19 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere". Ha modificato il capoverso del comma 1 e ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'art.25-ter "Reati societari".
- D.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro) convertito nella l. 5 maggio 2023, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Ha interessato l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" modificando l'art. 12 e l'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto.

- D.lg. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231.
- L. 24 maggio 2023, n. 60 “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”. Con le modifiche apportate in materia di procedibilità d’ufficio all’art. 270-*bis*.1 c.p. ha interessato l’art. 25-*quater* del d.lg. n. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d’ufficio all’art. 416-*bis*.1 c.p. ha interessato l’art. 24-*ter* del d.lg. n. 231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”.
- L. 14 luglio 2023, n. 93 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. Ha interessato l’art. 25-*novies* del d.lg. n. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli artt. 171-*ter* e 174-*ter* della l. n. 633/1941.
- D.l. 10 agosto 2023, n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Ha modificato il testo dell’art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) con l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-*bis* c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli artt. 25-*octies*.1 e 25-*undecies* con i seguenti provvedimenti:

- L'art. 25-*octies*.1 ha assunto la modifica della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” e al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-*bis* c.p.).
- L'art. 25-*undecies* “Reati ambientali” ha recepito l'art. 255 del d.lg. 125/2006 (Abbandono di rifiuti), prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale della fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli artt. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale).

IL MOG QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il d.lg. n. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all' “esonero” di responsabilità dell'ente.

A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della

Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

I DESTINATARI

Nello specifico, l'art. 1 co. 2, d.lg. 231/2001 stabilisce che le disposizioni ivi presenti si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre il comma 3 stabilisce che esse non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sul punto, con specifico riferimento alla ROMA COSTRUZIONI s.r.l., è d'uopo considerare che la funzione di pubblico interesse svolta dalla società non ne determina l'esclusione dal novero dei destinatari della normativa.

GLI AUTORI DEL REATO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 5 d.lg. 231/2001 individua i casi di responsabilità dell'Ente che sussiste quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "soggetti sottoposti").

L'ente, al contrario, non è responsabile per i reati commessi da tali soggetti quando costoro abbiano agito nell'interesse e/o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il criterio dell'interesse "esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo", mentre il criterio del vantaggio racchiude "una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (Cass. Pen. S.U., sent. n. 38343 del 18.09.2014, anche nota come sentenza Thyssenkrupp). Si precisa che entrambi i criteri devono essere valutati in senso ampio: non devono essere riferiti esclusivamente a vantaggi o interessi di natura patrimoniale, ma interpretati e valutati come utilità di varia natura.

Tra i soggetti apicali, a prescindere dall'eventuale nomina formale, rientrano tutti coloro che svolgono mansioni o funzioni tipiche di chi amministra o gestisce l'ente, restando invece esclusi coloro i quali esercitano funzioni di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Vi rientrano, dunque, anche i c.d. amministratori di fatto.

Tra i soggetti sottoposti rientrano quelli soggetti alla direzione e coordinamento di un soggetto apicale, non rilevando necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: fornitori, consulenti, collaboratori esterni etc.

I CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 contengono specifiche forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente in ordine ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso da soggetti apicali o sottoposti. Al riguardo assume una funzione essenziale l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che, se efficacemente adottato, esonera l'ente da ogni conseguenza di tipo penale.

In ogni caso, è prevista la confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato commesso.

I REATI PER I QUALI IL DECRETO 231/2001 PREVEDE L'ASSOGGETTABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

In primis, è d'uopo considerare come i reati per i quali il decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un *numerus clausus*, ossia, un elenco tassativamente previsto dalla legge.

In seconda battuta, è particolarmente rilevante tenere nella massima considerazione la circostanza che tale elenco è puntualmente aggiornato dal legislatore, sicché, è di primaria importanza l'aggiornamento costante di tutte le misure volte a tutelare la società.

Infatti, inizialmente le fattispecie previste erano piuttosto limitate e basate sull'elemento soggettivo del dolo, mentre, una serie di interventi normativi hanno ormai esteso l'ambito di applicazione a un numero di c.d. reati presupposto piuttosto elevato.

Il d.lg. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, richiamando fattispecie di diritto penale tributario, ma anche reati in danno alla PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

Si tratta dell'evoluzione di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale», con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le c.d. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Infine, il d.lg. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l'introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 nel d.lg. 231/01.

LE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del decreto, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;

- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

A loro volta, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non esiste distinzione, a livello edittale, tra sanzioni applicabili ai soggetti apicali e sanzioni applicabili ai sottoposti.

Il criterio di applicazione delle sanzioni pecuniarie è decisamente innovativo. L'art. 10 co. 2 del decreto stabilisce infatti che «La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille». È così garantita un'applicazione della pena rapportata non solo alla gravità del reato e all'intensità dell'elemento soggettivo, ma anche alle dimensioni dell'ente e all'esistenza di eventuali condotte riparatorie. La sanzione pecuniaria appare, dunque, personalizzata rispetto all'ente cui viene inflitta, anche in considerazione del fatto che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La legge stabilisce, altresì, che l'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a € 258,00 e non può essere superiore a € 1.549,00.

Il criterio applicativo delle sanzioni interdittive si basa sulla gravità del fatto, sul grado di responsabilità dell'ente e sull'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Esse si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle condizioni indicate dall'art. 13, ovvero nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, nonché in caso di reiterazione del reato.

La durata delle sanzioni interdittive varia, sino alla possibilità di un'applicazione in via definitiva di alcune di esse al ricorrere di determinate condizioni (cfr. art. 16 d.lg 231/2001), es. in caso di recidiva.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CHE COSA È IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello organizzativo consiste in un insieme di regole funzionali alla gestione di attività sensibili al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati da parte sia dei soggetti apicali sia dei soggetti sottoposti.

Pertanto, l'Ente avrà l'onere di dimostrare l'adozione e l'attuazione efficace del Modello organizzativo in grado di prevenire i reati presupposto, circoscrivendo così la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni

ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda

- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale
- Consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito a componenti esterni all’azienda
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, a ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l’attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull’implementazione e l’attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- UNI EN ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 37001:2016
- UNI EN ISO 45001:2018

è parte integrante del Modello 231

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 e integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

Ulteriore requisito di idoneità del Modello è la predisposizione di uno o più canali che permettano di rilevare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti

a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (c.d. *whistleblowing*). Tali canali devono garantire la riservatezza e la confidenzialità dell'informazione nonché della identità del segnalante, il quale dovrà altresì essere tutelato da eventuali possibili ritorsioni.

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'organo amministrativo e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente e a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche e integrazioni sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispone periodicamente e con cadenza almeno biennale un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

STRUTTURA

Il modello è composto da una "Parte Generale" e una "Parte Speciale" composta da "Protocolli" e "Procedure".

IL CODICE ETICO

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti e in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa all’organo amministrativo la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell’organo amministrativo in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, analizzandone l’applicazione e verificandone il corretto funzionamento.

L’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l’istituzione di un Organismo di Vigilanza come requisito affinché l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità “amministrativa” dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l’organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia e indipendenza:** l’Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale e con l’organo amministrativo
- **Professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all’organizzazione aziendale
- **Continuità di azione,** al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

ROMA COSTRUZIONI ha deciso di affidare il ruolo dell’ODV a componenti che siano autonomi, indipendenti e terzi rispetto ai soggetti sui quali è necessario vigilare, sicché, la composizione dell’ODV è del tutto priva di conflitti di interesse.

A causa della natura del mercato di riferimento di ROMA COSTRUZIONI, ossia, il settore ambientale, è stato stabilito che l'Organismo di Vigilanza sarà composto da una struttura monocratica della quale farà parte un professionista con esperienza nel settore ambientale, in modo da poter utilizzare le competenze del professionista come catalizzatore di efficienza del Modello.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'organo amministrativo. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto e ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

I FLUSSI INFORMATIVI

I flussi informativi contengono specifiche e dettagliate informazioni necessarie al monitoraggio del rischio di commissione di reati rilevanti.

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso e una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell'organo amministrativo, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" è compito dell'ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie.

Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

1. All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
2. Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
3. Alle mansioni del lavoratore
4. Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
5. Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
6. Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001.

LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MOG DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Ai sensi del co. 3, art. 6 del Decreto, «I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Confindustria Cisambiente, ossia la associazione di categoria di Confindustria per le imprese impegnate nel settore ambientale, ha approfondito specifiche linee guida per le problematiche di questo delicato settore.

Le indicazioni organizzative sono tese a rappresentare tutte le possibili aree di rischio nel panorama delle diverse fattispecie di reato, individuando le metodologie di controllo e segnalando le aree di rischio.

Nelle linee guida è presente altresì un focus particolareggiato sui reati in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio, reati tributari e *market abuse*.

Le linee sono elaborate dal dott. Gabriele Zito con il supporto del gruppo di lavoro, composto dallo studio KFD (di cui il dott. Zito è fondatore), da AssoCompliance e da IAS Register, sottoposto al procedimento di controllo *ex artt 5 e ss. D.M. Giustizia 26.06.2003 n. 201*, ed è stato approvato il 25.10.2021 con provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni (028.001-1 (2021) IC).

ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

LA ROMA COSTRUZIONI S.R.L.

ROMA COSTRUZIONI S.R.L. è una società a responsabilità limitata, costituita il 7 gennaio 1991 impegnata nel settore ambientale.

In particolare, così come descritto nel registro delle imprese della CCIAA di Caltanissetta, si occupa dell'esecuzione di lavori stradali, di terra, murari, edili e in cemento armato, idraulici, compresi acquedotti e fognature, di pavimentazione stradale anche con materiali speciali, di sistemazioni idraulico-forestali, di impianti elettrici, di impianti di illuminazione pubblica, di consolidamento di terreni, di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, di fondazioni speciali, di verniciatura e pitturazione, di carpenteria metallica, di manutenzione di opere stradali, di restauro di edifici monumentali compresa la fornitura in opera di materiali da costruzione in genere, costruzione di loculi e ristrutturazione; dell'esecuzione di lavori di raccolta di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali

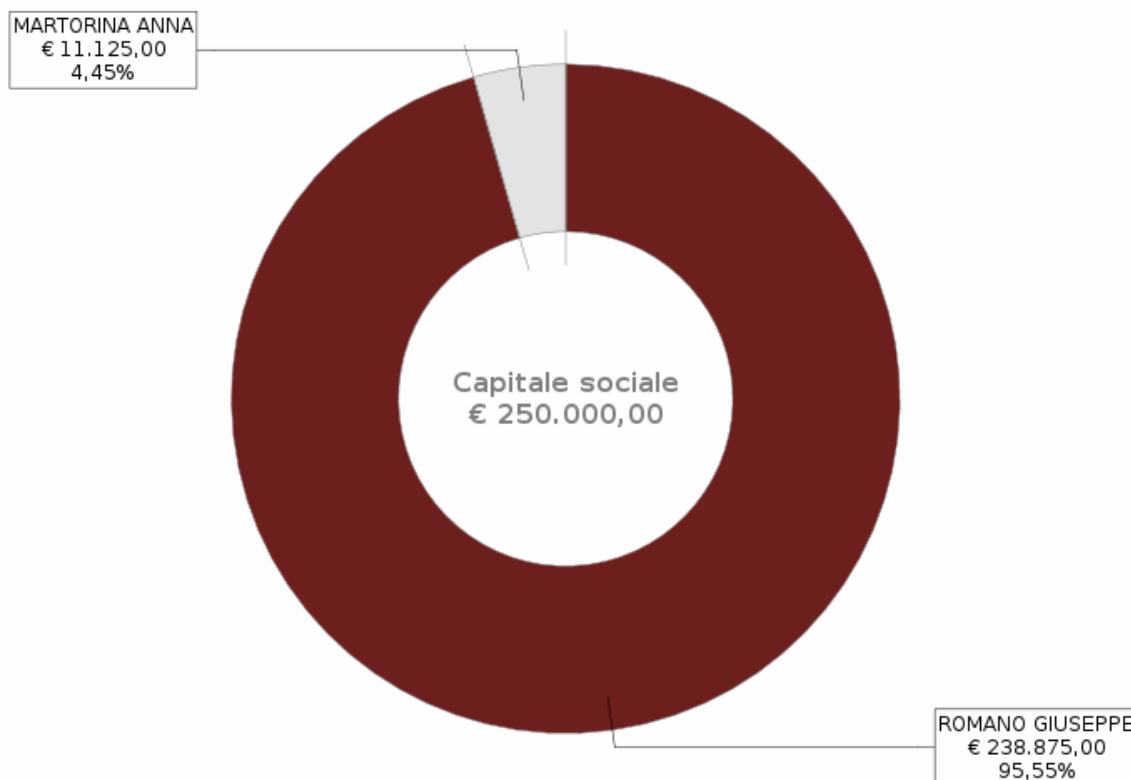
assimilabili nelle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento, riciclaggio RSU e raccolta differenziata dei RSU - RUP, pulizia delle spiagge, bonifica ambientale, bonifica di siti contenenti amianto, eliminazione di fogne; dell'esecuzione di lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, pulizie, civile ed industriale e stradale; dell'esecuzione di lavori di costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento e/o discariche controllate, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni e gestione; della produzione, il confezionamento e la commercializzazione, a qualsiasi livello di gesso, di vernici sintetiche, di idropitture, di intonaci plastici, di materie prime e di materiali per l'edilizia in genere e di qualsiasi natura, anche di semilavorati; dell'assunzione di lavori di arredo urbano, di lavori e servizi igienici autopulenti con conseguente fornitura di cassonetti per nettezza urbana in vetroresina e/o in acciaio zincato; dell'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, di impianti igienici, idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas, di impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, di impianti pneumatici, di impianti di sicurezza, di impianti di isolamento termico, acustico, antincendio, di impianti di segnaletica e sicurezza stradale; di impianti di irrigazione, del lavaggio stradale e di cassonetti, diserbo chimico e manuale, manutenzione di depuratori, affissioni pubbliche e private, impermeabilizzazione di terreni, deumidificazione e consolidamento di edifici monumentali, coperture impermeabilizzanti, impianti elettrici interni ed esterni, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, comma a, b, c, d, e, f e g, impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione, ricerche idriche, trivellazioni e pozzi; dell'esecuzione di costruzioni edilizie di ogni tipo e/o specie; l'acquisto, vendita e/o permuta di immobili urbani, rustici, industriali e di aree edificabili, la gestione e/o locazione degli immobili sociali. dell' esecuzione di lavori stradali, di terra, murari, edili e in cemento armato, idraulici, compresi acquedotti e fognature, di pavimentazione stradale anche con materiali speciali, di sistemazione idraulico forestali, di impianti elettrici, di impianti di illuminazione pubblica, di consolidamento di terreni, di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, di fondazioni speciali, di verniciatura e pitturazione, di carpenteria metallica, di manutenzione di opere stradali, di restauro di edifici monumentali compresa la fornitura in opera di materiali da costruzione in genere, costruzione di loculi e ristrutturazione, costruzione di edifici pubblici e privati; dei lavori di sondaggi geognostici e prove geotecniche per opere stradali. dell'esecuzione di lavori di raccolta di

rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili nelle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento, riciclaggio RSU e raccolta differenziata dei RSU, pulizia delle spiagge, bonifica ambientale del suolo pubblico / privato, fiumi, laghi, mari, bonifica di siti contenenti amianto, eliminazione di fogne. gestione del ciclo integrato dei RSU nell'ambito territoriale ottimale, lavaggio stradale e di cassonetti, diserbo chimico e manuale, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale, attività di accalappiamento animali, bonifica ed eliminazione di discariche abusive e/o abbandono rifiuti; servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento sangue e scarti di macellazione a basso e alto rischio e materiale specifico a rischio; l'assunzione di lavori di arredo urbano, di lavori e servizi igienici autopulenti con conseguente fornitura di cassonetti per nettezza urbana in vetroresina e/o in acciaio zincato. dell'esecuzione di lavori di esumazione, tumulazione, estumulazione ed inumazione. dell'esecuzione di lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, demuscazione, sanificazione, deblattazione, demuscazione, pulizie civile e industriale e stradale; espurgo pozzi neri, pulizia di caditoie, cabalette, cunicoli e bagni chimici, video ispezioni e stasamento di tubazioni. dell'esecuzione di lavori di costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento e/o discariche controllate, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni e gestione. del noleggio a caldo e a freddo di automezzi, macchine, mezzi da scavo per trasporto RSU, per spazzamento, impianti, attrezzature ed attrezzi di lavoro; della manutenzione, assistenza e riparazione automezzi; autotrasporto merci in conto terzi; del trasporto liquidi alimentari. Dell'esecuzione di lavori di manutenzione di ville e giardini compresa la messa in opera di qualsiasi pianta, lavorazioni agrarie conto terzi. Della gestione in appalto di recapito bollette luce, acqua, gas, tasse municipali e altri enti pubblici e privati; gestione di parcheggi pubblici e privati. della produzione, il confezionamento e la commercializzazione, a qualsiasi livello di gesso, di vernici sintetiche, di idropitture, di intonaci plastici, di materie prime e di materiali per l'edilizia in genere e di qualsiasi natura, anche semilavorati. dell'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, di impianti igienici, idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas, di impianti di accessori, scale mobili e trasportatori in genere, di impianti pneumatici, di impianti di sicurezza, di impianti di isolamento termico, acustico, antincendio, di impianti di segnaletica e sicurezza stradale; impianti di irrigazione, manutenzione di depuratori, affissioni pubbliche e private, impermeabilizzazione di terreni, deumidificazione e

consolidamento di edifici monumentali, coperture impermeabilizzanti, impianti elettrici interni ed esterni, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, comma a b c d e f e g, impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione, ricerche idriche, trivellazioni e pozzi. della gestione di mattatoi pubblici e privati. Della gestione, pulitura e manutenzione di aree a verde, lavori di sfalcio e diserbo di aree e strade, di piantumazione di essenze arboree e piante ornamentali

Gli organi societari di ROMA COSTRUZIONI sono composti da:

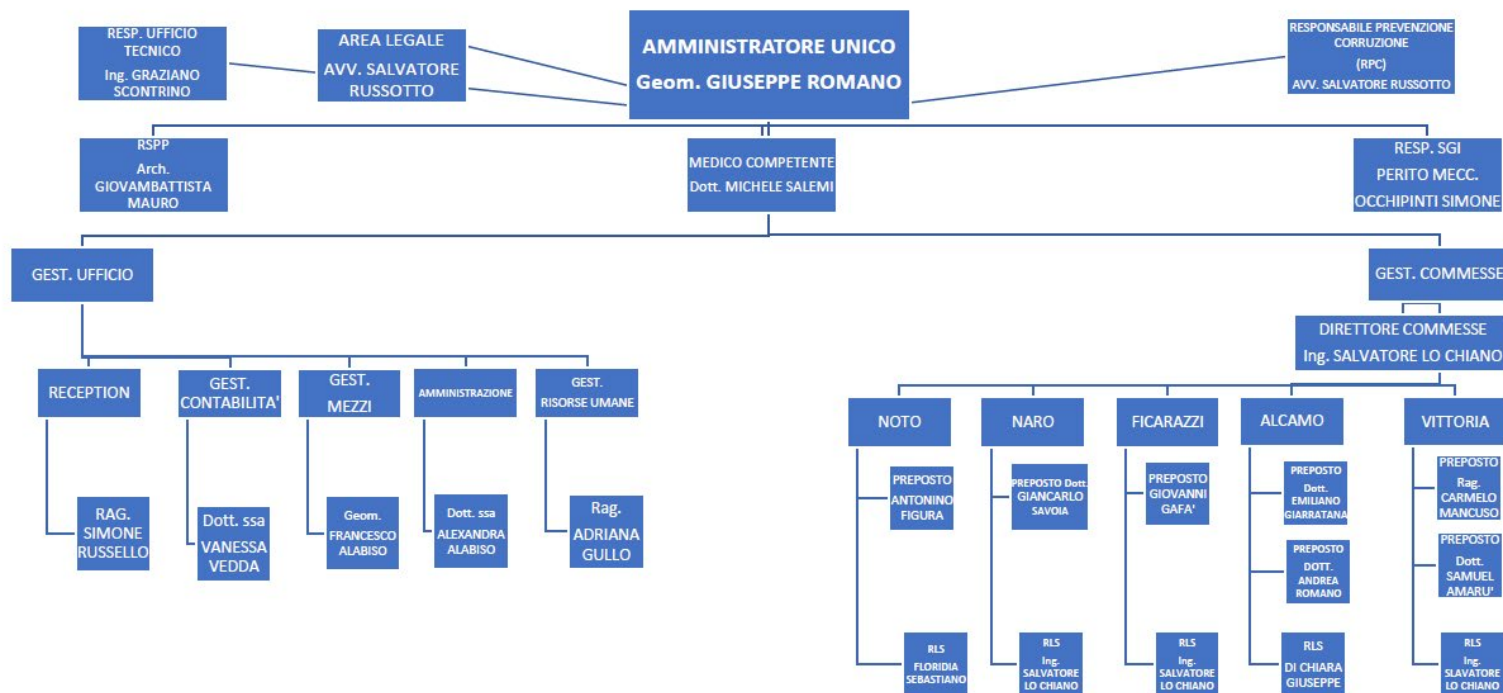
- L'**Assemblea dei Soci** di cui fanno parte Romano Giuseppe e Martorina Anna, secondo la ripartizione del capitale sociale di seguito riportata:



- L'amministratore Unico nominato il 23 ottobre 2005 è Giuseppe Romano, nato a Gela (CL), il giorno 23 settembre 1970.

- Il **Sindaco**, nominato in data 12 aprile 2018 è il dott. Sandro Di Bartolo, nato a Catania il 17 luglio 1962.

L'ORGANIGRAMMA



IL CCNL APPLICATO

ROMA COSTRUZIONI applica il CCNL FISE ASSOAMBIENTE

IL RESPONSABILE ALBO RIFIUTI

ROMA COSTRUZIONI ha incaricato in qualità di Responsabile Albo rifiuti, il geom. Romano Giuseppe. Il responsabile è in possesso dell'attestato professionale per "Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti".

L'RSPP

ROMA COSTRUZIONI ha scelto di incaricare in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'arch. GIOVAMBATTISTA MAURO

IL GESTIONALE ERP

ROMA COSTRUZIONI utilizza, un gestionale per imprese della TeamSystem che risponde in modo completo alle esigenze di contabilità, bilanci, acquisti, vendite, magazzino e produzione.

IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Per la gestione dei rifiuti la società utilizza WINWASTE della Zucchetti un innovativo e completo software per la gestione dei rifiuti in azienda. Si rivolge a tutte le aziende che intervengono nella filiera della gestione dei rifiuti: produttori, trasportatori, intermediari, smaltitori, recuperatori. Si tratta di una soluzione di semplice e pratico utilizzo, affidabile e costantemente aggiornata rispetto alle normative di legge ed è in grado di supportare le aziende in tutte le fasi del processo gestionale.

ATTIVITÀ ESERCITATA DALL'IMPRESA

Gestione di raccolta e trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato. Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. (istanza di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali cat. 6a/b - 6b/b).

categoria 6e/b: gestione di impianti di discarica per inerti categorie 6d/e: gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati.

Classificazione ATECORI 2007-2022

Codice: 38.11- Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Attività esercitata nella sede legale:

gestione di raccolta e trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;

gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

costruzione edifici civili ed industriali, strade, autostrade, dighe, gallerie, restauri e ristrutturazioni di edifici monumentali, lavori di tinteggiatura; acquedotti e fognature, opere speciali in cemento armato, rilevamenti aeroportuali e ferroviari, segnaletica e sicurezza stradale, sistemazione idraulico forestale, carpenteria metallica, gasdotti e oleodotti, fondazioni speciali, sistemazione verde pubblico, impianti di illuminazione pubblica; esecuzione in appalto lavori di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili, nelle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento;

- riciclaggio rsu e raccolta differenziata dei rsu, bonifica ambientale, bonifica di siti contenenti amianto;

-lavaggio stradale di cassonetti, diserbo chimico e manuale, impermeabilizzazione di terreni;

-bonifica ambientale del suolo pubblico/privato, fiumi, laghi, mari;

-bonifica ed eliminazione di discariche abusive e/o abbandono rifiuti;

- esecuzione di lavori di disinfezione, disinfestazione, derattazione, demuscazione, sanificazione, deblattazione, pulizie civili ed industriale e stradale;
- espurgo pozzi neri, pulizia di caditoie;
- noleggio a caldo ed a freddo di automezzi, macchine, mezzi da scavo per trasporto rsu, per spazzamento;
- autotrasporto merci in conto terzi, trasporto liquidi alimentari, commercializzazione di rifiuti senza detenzione,
- attività prevalente dell'impresa:
attività: costruzione edifici civili ed industriali, strade, autostrade, dighe, gallerie, restauri e ristrutturazioni di edifici monumentali, lavori di tinteggiatura; acquedotti e fognature, opere speciali in cemento armato, rilevamenti aeroportuali e ferroviari, segnaletica e sicurezza stradale, sistemazione idraulico forestale, carpenteria metallica, gasdotti e oleodotti, fondazioni speciali, sistemazione verde pubblico, impianti di illuminazione pubblica; esecuzione in appalto lavori di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili, nelle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento.
- riciclaggio rsu e raccolta differenziata dei rsu - rup, bonifica ambientale, bonifica di siti contenenti amianto;
- lavaggio stradale di cassonetti, diserbo chimico e manuale, impermeabilizzazione di terreni;
- bonifica ambientale del suolo pubblico/privato, fiumi, laghi, mari;
- bonifica ed eliminazione di discariche abusive e/o abbandono rifiuti;
- esecuzione di lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, demuscazione, sanificazione, deblattazione, pulizie civili e industriale e stradale;
- espurgo pozzi neri, pulizia di caditoie;
- noleggio a caldo ed a freddo di automezzi, macchine, mezzi da scavo per trasporto rsu, per spazzamento;
- autotrasporto merci in conto terzi, trasporto liquidi alimentari, commercializzazione di rifiuti senza detenzione.
- noleggio a caldo ed a freddo di automezzi, macchine, mezzi da scavo per trasporto rsu, per spazzamento, impianti, attrezzature ed attrezzi di lavoro;

-manutenzione, assistenza e riparazione automezzi.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 38.11- Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 42.11- Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.21- Costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.29.09- Altri lavori di costruzione e installazione nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.34- Tinteggiatura e posa in opera di vetri

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 81.3- Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 41.2- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.91- Costruzione di opere idrauliche

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 37- GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 39.00.09- Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.11- Demolizione di edifici

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.99.02- Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 49.41- Trasporto di merci su strada

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 77.32- Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 81.21- Pulizia generale (non specializzata) di edifici

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 81.29.1- Servizi di disinfestazione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 38.21- Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 38.22- Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.12- Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.13- Costruzione di ponti e gallerie

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.99.09- Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 81.29.99- Altre attività di pulizia nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

UNI EN ISO 14001:2015

Numero certificato: 2872_23_A

Data di prima emissione: 03/06/2016

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: AMTIVO ITALIA S.R.L.

Codice fiscale: 12047220962

Schema di accreditamento: SGA - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE

UNI EN ISO 37001:2016

Numero certificato: 3511_23_AB

Data di prima emissione: 08/08/2022

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: AMTIVO ITALIA S.R.L.

Codice fiscale: 12047220962

Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

UNI EN ISO 45001:2018

Numero certificato: 2873_23_S

Data di prima emissione: 03/06/2016

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: AMTIVO ITALIA S.R.L.

Codice fiscale: 12047220962

Schema di accreditamento: SCR - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ISCRIZIONI ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La ROMA COSTRUZIONI nell'espletamento della propria attività è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Numero iscrizione: PA/000288

Iscrizione nella sezione di PALERMO

Categoria: 1 ORDINARIA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Data inizio: 13/11/2013

Data scadenza: 26/09/2028

Classe: A - POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA SUPERIORE O UGUALE A 500.000 ABITANTI - E RELATIVAMENTE ALLATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI DACQUA: CLASSE D

Classe: A - POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA SUPERIORE O UGUALE A 500.000 ABITANTI - E RELATIVAMENTE A SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: CLASSE A

Classe: A - POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA SUPERIORE O UGUALE A 500.000 ABITANTI - E RELATIVAMENTE A CENTRI DI RACCOLTA: CLASSE A

Categoria: 4 - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Data inizio: 17/10/2013

Data scadenza: 26/09/2028

Classe: D - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 T. E INFERIORE A 15.000 T.

Categoria: 5 - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Data inizio: 13/11/2013

Data scadenza: 26/09/2028

Classe: D - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 T. E INFERIORE A 15.000 T.

Categoria: 8 - INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI

Data inizio: 16/07/2016

Data scadenza: 17/07/2026

Classe: D - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 T. E INFERIORE A 15.000 T.

Categoria: 9 - BONIFICA DI SITI

Data inizio: 25/10/2012

Data scadenza: 07/10/2027

Classe: E - FINO A EURO 200.000,00

Albo autotrasportatori

Numero: 8482121

Provincia: CL

Data: 15/09/2005

Ente: MINISTERO DEI TRASPORTI

RATING DI LEGALITÀ

****+**

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ROMA COSTRUZIONI

OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO ADOTTATO DA ROMA COSTRUZIONI

La società ROMA COSTRUZIONI ha l'esigenza di assicurare che le attività aziendali siano orientate ai principi di trasparenza e di correttezza, a tutela delle risorse umane impegnate, del patrimonio e dell'immagine societaria e per prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner, che potrebbero arrecare danni alla società e a terzi, oltre a mettere in discussione la prosecuzione aziendale.

Per tali motivi, l'organo amministrativo ha avviato un procedimento volto ad analizzare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal d.lg. 231/2001.

In virtù delle finalità anzi dette, la ROMA COSTRUZIONI, *in primis*, ha inteso adottare un Modello per il perseguimento dei seguenti obbiettivi:

- VIETARE comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.
- DIFFONDERE in tutte le risorse umane impiegate la consapevolezza che dalla violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della ROMA COSTRUZIONI.
- MONITORARE la corretta attuazione di un sistema comportamentale.
- PREVENIRE e CONTRASTARE tempestivamente la commissione di comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico

Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto

Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, è inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

VERIFICHE PERIODICHE DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI

Il corretto funzionamento del modello deve essere sempre verificato su impulso dell'ODV, secondo le modalità che lo stesso ha stabilito attraverso:

AUDIT: verifica delle principali attività di controllo rispetto ai processi sensibili per la valutazione del rischio di commissione di reati ex 231 e identificazione di azioni tese alla mitigazione del rischio.

VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO: ricognizione delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'ODV.

MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lg. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate

dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo di ROMA COSTRUZIONI previo parere non vincolante dell'Odv.

È comunque riconosciuta a ROMA COSTRUZIONI la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche e integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell'organo amministrativo.

PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Il Modello prevede un sistema di controllo interno volto a ridurre il rischio a un "livello accettabile" attraverso la progettazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

Si precisa che i reati di cui all'Art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali; l'azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza e igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche).

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame

- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo operativo di ROMA COSTRUZIONI sono costituite come segue.

STRUTTURA E SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ROMA COSTRUZIONI

È formalizzata l'attribuzione delle responsabilità mediante l'organigramma e la descrizione delle attività svolte dalle risorse umane coinvolte per:

- Prevedere una adeguata ripartizione dei compiti
- Consentire una corretta distribuzione delle responsabilità
- Evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche in capo a un unico soggetto.

CONTROLLO DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

ROMA COSTRUZIONI ha predisposto un sistema di gestione che ha l'obiettivo di tracciare i flussi finanziari, sicché, tutte le operazioni sono richieste, autorizzate, effettuate e verificate a seconda dei livelli autorizzativi.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

ROMA COSTRUZIONI è dotata di protocolli per la protezione con riferimento ai dati e ai beni aziendali.

PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO

Grazie al protocollo di monitoraggio ROMA COSTRUZIONI è in grado di segnalare tempestivamente situazioni di criticità.

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Attraverso questo protocollo ROMA COSTRUZIONI prescrive i comportamenti da adottare nei processi sensibili rispetto ai reati di corruzione con riferimento specifico ai rapporti con la pubblica amministrazione.

IL SISTEMA DELLE PROCEDURE E DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Al fine di raggiungere gli anzi descritti obbiettivi, il Modello definisce un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo da intendersi sia preventivo che successivo, per ridurre il rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione e l'indicazione di:

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

È, inoltre, prevista la proceduralizzazione delle stesse.

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

L'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di ROMA COSTRUZIONI; sarà compito specifico dell'Odv verificare e controllare l'effettiva e idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali. Quindi, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice. In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Odv dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello.

CENSURE

Elemento sostanziale del presente Modello è la previsione di censurare ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello, oltre ad applicarsi ai TITOLARI DI CARICHE FORMALI quali l'organo amministrativo e il sindaco unico o il collegio sindacale, sono altresì applicate alle seguenti categorie di persone fisiche:

- RESPONSABILI di specifiche Unità Organizzative.

- LAVORATORI SUBORDINATI di tutte le categorie contrattualizzate.
- MANDATARI della società a qualsivoglia titolo.

GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il Modello deve soddisfare l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Odv riguardanti tutte le informazioni e i documenti necessari.

Di conseguenza, sono stati inseriti processi informativi a carico degli organi sociali e del personale di ROMA COSTRUZIONI che devono informare l'Odv circa i comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni o delle fattispecie di reato.

Assumono particolare rilevanza le informazioni con riferimento a:

- Formazione.
- Ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della ROMA COSTRUZIONI.
- Risultati delle attività di controllo e di audit.
- Qualsiasi provvedimento proveniente da organi di polizia giudiziaria o autorità amministrativa, per ipotesi di reato di cui al D. Lg. 231/01.
- Procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello.
- Provvedimenti sanzionatori motivati.
- Modifiche dell'organigramma o del sistema di deleghe e procure.
- Infortuni gravi.

Al fine di rendere maggiormente efficace tale flusso di informazioni e segnalazioni è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato alla comunicazione delle informazioni.

È compito dell'Odv l'analisi delle informazioni e delle segnalazioni pervenutegli, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ha il potere di accertamento e di ulteriore indagine, nonché, l'obbligo di custodire, per almeno cinque anni, tutti i documenti e le segnalazioni pervenutegli, fermo restando la riservatezza delle informazioni.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, ROMA COSTRUZIONI ha eseguito una analisi attenta e completa della struttura organizzativa per verificare la corrispondenza dei processi comportamentali e delle procedure già in essere con le finalità previste dal Decreto e si è provveduto, quando necessario, ad adeguare gli stessi, anche al fine di «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati».

REATI DELLE AREE A RISCHIO

La mappatura di tali attività ha rilevato che ROMA COSTRUZIONI presenta aree a rischio per i seguenti reati:

Ex art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Ex art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ex art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

Ex art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Ex art. 25-bis

Delitti contro l'industria e il commercio

Ex art. 25-ter

Reati societari

Ex art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ex art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ex art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ex art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ex art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

Ex art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

MAPPATURA DEI PROCESSI CHE POSSONO INTERESSARE ROMA COSTRUZIONI SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Intermediazione dei rifiuti	Gestione dell'attività di gestione e intermediazione dei rifiuti	Reati P.A. Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Fatturazione a privati	Emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di gestione dei rifiuti per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti	Reati P.A. Reati societari e corruzione tra privati Criminalità organizzata

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Fatturazione e riscossione	Riscossione di eventuali insoluti debiti e interessi	Reati P.A. Corruzione tra privato

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Approvvigionamenti	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori	Reati P.A. Corruzione tra privati Ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio

		Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare Criminalità Organizzata
	Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)	Reati P.A. Corruzione tra privati Ricettazione, riciclaggio, nonché autoriciclaggio Criminalità organizzata

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Risorse umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Reati P.A. Corruzione tra privati Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare Criminalità organizzata
	Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza	Reati P.A. Corruzione tra privati
	Gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali	Reati P.A. Corruzione tra privati

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Salute e sicurezza sul lavoro	Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali	Salute e sicurezza

	Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	
	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	
	Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi	
	Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso	
	Gestione degli appalti	
	Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari	
	Attività di sorveglianza sanitaria	
	Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori	
	Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	
	Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili	
	Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni	

	periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
	Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività	

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Comunicazione	Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	Reati P.A. Corruzione tra privati Criminalità organizzata
	Gestione degli eventi, delle attività di promozione e pubblicità dell'immagine	
	Gestione dei rapporti e rendicontazione verso l'autorità di vigilanza	Reati P.A. Reati societari Corruzione tra privati
	Gestione delle visite ispettive da parte della P.A.	Reati P.A. Reati societari

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Information technology	Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi	Delitti informatici
	Gestione dei backup	
	Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management)	
	Gestione della sicurezza della rete	
	Gestione della sicurezza fisica	

	Accesso a siti internet e software della P.A.	Delitti informatici Reati P.A.
--	---	-----------------------------------

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Legale e societario	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Reati P.A. Corruzione tra privati Criminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
	Gestione dei rapporti con soci	Reati societari
	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari	

SCHEDA DI MAPPATURA DEI RISCHI 231 SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale.

Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management.

Realizzare interventi di Risk Assessment significa identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimarne il valore e verificarne il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale.

Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione.

Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche nell'analisi dei rischi di commissione dei "reati presupposto" del Decreto.

Molteplici sono gli approcci alla gestione del rischio e numerosi sono gli standard e le linee guida internazionali di riferimento tra cui la linea guida ISO 31000.

In particolare, la linea guida ISO appena richiamata fornisce principi e indirizzi generali sulla gestione di qualsiasi tipo di rischio per ogni tipo di organizzazione; la norma si sviluppa sulla base di alcuni principi cardine quali il fatto che il risk management è parte integrante di tutti i processi organizzativi e soprattutto del processo decisionale.

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei "reati presupposto", con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivazioni, le

valutazioni sul rischio di commissione dei “reati presupposto” devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l’analisi dei rischi reato all’interno della Società. Al termine della mappatura e dell’analisi, i risultati dovranno essere riportati all’interno di specifica modulistica aziendale.

Dovrà poi essere affidata a una seconda fase l’individuazione di idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di bassa gravità del rischio.

In questo paragrafo si vuole fornire una guida per la determinazione e classificazione del rischio reato.

Dalla tabella che precede si evince che il grado di rischio viene determinato mediante la moltiplicazione dei punteggi che devono essere attribuiti singolarmente a:

- la probabilità che possa essere commesso un reato;
- il danno che il reato commesso può comportare attribuendone il corretto valore sulla scorta delle tipologie di sanzioni che possono essere comminate sia amministrative e sia interdittive.

Rischio alto: alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato.

Rischio medio-alto: media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato.

Rischio medio: bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato.

Rischio basso: reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Scheda di mappatura dei rischi - ex D.Lgs. n. 231/2001					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GRADO RISCHIO	
Valore	Probabilità		Danno	R	
0	0%-24%	Improbabile	Trascurabile	$R \leq 0$	Basso
1	25%-49%	Poco probabile	Significativo	$1 \leq R < 4$	Medio
2	50%-74%	Probabile	Moderatamente Grave	$3 < R < 6$	Medio-Alto
3	75%-100%	Molto probabile	Grave	$R \geq 6$	Alto

PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di ROMA COSTRUZIONI, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Odv e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La ROMA COSTRUZIONI S.R.L. adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

È inserita una breve descrizione dei reati previsti dal decreto che potrebbero potenzialmente essere realizzabili viste le attività svolte dalla ROMA COSTRUZIONI.

La corretta applicazione delle norme e dei principi inseriti nel Codice Etico e di Comportamento adottato da ROMA COSTRUZIONI sono adatte a coprire il rischio della commissione degli stessi.

I REATI DEL DECRETO

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini del Modello per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico.

Per “pubblico servizio” si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale *ex art. 358*.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno

scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell'Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'Art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione a un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- L’apporto finanziario da parte dello Stato
- L’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato,

non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee
Art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Queste ipotesi di reato si configurano quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e/o dei raggiri che siano in grado da indurre in errore e arrecare un danno di tipo patrimoniale agli enti pubblici.

N.B. è ricompresa in tale definizione anche l'omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà della Pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione per esempio in occasione di:

- Preparazione documentazione per partecipazione a procedure a evidenza pubblica.
- Preparazione documentazione per ottenere autorizzazione all'esercizio di impianti.
- Reportistica con riferimento alle quantità di rifiuti smaltiti.

Art. 640, *bis* c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La pena è aggravata se nella fattispecie sono coinvolte erogazioni pubbliche di contributi, finanziamenti, mutui agevolati et similia.

Per esempio:

- Partecipazione della Pubblica Amministrazione con fondi per gestione di rifiuti.
- Agevolazioni statali per l'acquisto di attrezzature.

Art. 316 *bis* c.p.

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

N.B. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non siano attualmente destinati alle finalità precipe. Per esempio:

- Finanziamenti ottenuti per la digitalizzazione impiegati in altri cespiti

Art. 316 *ter* c.p.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Art. 640 *ter* c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.»

Si tratta delle ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

N.B. Ai fini del Decreto sono significative solo le ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, quindi, per esempio, assumono senza dubbio rilevanza:

- Le manomissioni ai sistemi informatici di controllo da parte di qualsivoglia P.A.

ART. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art.319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite
Art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti

Art. 353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
-------------------	---

Art. 317 c.p.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 318 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Art. 319 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni»

Tali ipotesi di reato si configurano quando un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Apparentemente non si tratta di reati che possano essere ascrivibili alle risorse umane della ROMA COSTRUZIONI, tuttavia, bisogna prendere in considerazione il combinato disposto degli artt. anzidetti con il combinato disposto degli artt. 321 e 322 c.p.

Art.319-quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»

Art. 321 c.p.

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità»

Art. 322 c.p.

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

In buona sostanza, non sono previste pene solo per i corrotti ma anche per i corruttori e per chi istighi alla corruzione.

A differenza del peculato (art. 317 c.p.), infatti, nel reato di corruzione sono coinvolti anche coloro che non rivestono cariche pubbliche, ma che tentino di ottenere un vantaggio proprio o per altri, dando o offrendo utilità.

Art. 346 bis c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 353 c.p.

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

Art. 353 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

ART. 25-DECIES

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
-------------------	--

Art. 377 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

AREE A RISCHIO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili:

- Nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.

(esempio: processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali);

- Nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza
- Relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità
- Che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi
- Che comportino la gestione dei servizi informatici.

Dunque, nel caso di specie, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di intermediazione
- emissione delle fatture attive per l'intermediazione dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti
- gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
- gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze
- gestione di verifiche, accertamenti, ispezioni, accertamento di imposte, tasse e tributi
- trattativa pubblica e privata con la p.a.
- gestione degli adempimenti in materia di contratti con i comuni, province e regione
- gestione delle assunzioni
- somministrazione di sponsorizzazioni e liberalità
- acquisti di beni, servizi e consulenze
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

AREE RISCHIO "REATO DIRETTO"

Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.

- Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.

- Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze
- Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti a essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi
- Rapporti intrattenuti con l'Autorità di tutela dell'ambiente (es. NOE, ARPA, etc) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell'ambiente.

Area fiscale

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti
- Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta)

Gestione della salute e sicurezza

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche)
- Gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

Gestione delle problematiche ambientali

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti legali e non (pratiche amministrative e di attività riguardanti notifiche per nuovi impianti)

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (classificazione dei rifiuti, gestione dei registri carico e scarico, gestione dei formulari)
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo e in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine e il soggetto che lo controlla
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante

- Un adeguato livello di formalizzazione
- Che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

La società si dota di un sistema articolato di deleghe e procure formalizzato in apposito documento approvato dall'organo amministrativo che stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - o I poteri del delegato
 - o Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli
- Presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

DIVIETI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

- × esibire documenti e dati falsi o alterati;
- × omettere l'esibizione di documenti veri o informazioni dovute;
- × comportamenti che anche se non delittuosi o illeciti possano integrare le fattispecie esposte;
- × conflitto di interessi nei confronti di chiunque sia considerato o considerabile un pubblico ufficiale;
- × deroghe ai regolamenti aziendali con riferimento alle attività che comportano rapporti con la P.A.;
- × deroghe ai criteri di massima correttezza e trasparenza con la P.A.;
- × effettuare, promettere o sollecitare elargizioni in denaro o qualsivoglia utilità che ecceda la cortesia a pubblici funzionari;
- × promesse di assunzioni a qualsiasi membro della P.A.
- × selezionare il personale in base a esigenze non reali.
- × indurre a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- × indurre a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

FLUSSI INFORMATIVI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Chiunque si trovi a gestire rapporti con la P.A. deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- adempimenti non andati a buon fine
- rilievi nel corso di visite ispettive
- sanzioni comminate
- richieste illecite subite
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti sono i seguenti:

Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pertanto, potrà condurre controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello;

Monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili.

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla

conservazione dei flussi informativi ricevuti, delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ART. 25 *TER*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza
Art. 2639 c.c.	Estensione delle qualifiche soggettive

Art. 2621 c.c.

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2625 c.c.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 2626 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Art. 2628 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Art. 2629 c.c.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2632 c.c.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2635 c.c.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Art. 2635 bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Art. 2636 c.c.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2638 c.c.

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Art. 2639 c.c.

«Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi».

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I destinatari, inoltre, sono tenuti a operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile e alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

È fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori
- È vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio diretto responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato. Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ART. 25 BIS 1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 513 c.p.

«1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni».

Art. 513 bis c.p.

«1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.».

AREE A RISCHIO NEI REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

È piuttosto perspicuo che i reati societari indicati negli articoli del codice civile riguardino soprattutto l'area amministrativo contabile della società.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio

- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti;
- gestione degli impianti;
- gestione della contabilità generale;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- gestione degli adempimenti societari in genere;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- gestione dell'incartamento relativo all'assemblea dei soci;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori;
- ricerca e selezione dei fornitori e dei consulenti;
- gestione delle risorse umane;
- gestione degli incarichi di consulenza;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- gestione dei contratti di fornitura, consulenza e prestazione di servizi in genere.

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche e imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'Art. 513 – *bis* c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERICA

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERICA

- × violare i principi e le procedure aziendali;

- × mancata osservazione delle norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- × ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- × trasmettere nelle relazioni e nei prospetti o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi;
- × omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- × ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- × effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- × occultare documenti;
- × atti simulati o fraudolenti;
- × prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale.

FLUSSI INFORMATIVI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERICA

I responsabili della gestione degli adempimenti contabili e della selezione di incarichi a parti terze, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- visite ispettive e di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza;
- inottemperanza ai principi di tracciabilità;
- sanzioni comminate;
- richieste illecite subite;
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo;
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 25 SEPTIES

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p.	Omicidio Colposo
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose

Art. 589 c.p.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p.

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Orbene, ai sensi dell'art. 583 co. 1, c.p., la lesione è considerata grave

«se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»

è considerata invece gravissima, ai sensi dell'art. 583 co. 2, c.p., se dal fatto deriva:

«una malattia certamente o probabilmente insanabile;

La perdita di un senso;

La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LG. 81/08 - DVR

La valutazione dei rischi è l'analisi globale documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo scopo è quello di individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare le misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Tale valutazione deve essere elaborata nel documento di valutazione dei rischi ex art. 28, d.lg. 81/2008:

«redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e

l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».

AREE A RISCHIO NEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Oltre a quanto descritto nel DVR aziendale, ai fini dell'applicazione del presente modello è d'uopo segnalare che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali;
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi;
- Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- Gestione degli appalti;
- Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;

- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

La società, come previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., deve garantire:

- ❖ Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- ❖ La programmazione della prevenzione, mirando a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- ❖ Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- ❖ L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte

- ❖ La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- ❖ Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- ❖ Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici
- ❖ Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
- ❖ La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ❖ La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi
- ❖ La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori
- ❖ L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- ❖ La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- ❖ La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

L'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il

rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- ❖ Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti
- ❖ Accedere a tutta la documentazione.

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

ROMA COSTRUZIONI ha una struttura organizzativa conforme alla normativa prevenzionistica vigente.

Sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

LE FIGURE INCARICATE

IL DATORE DI LAVORO (DDL)

Il DDL è Giuseppe Romano che ha la responsabilità delle risorse umane poiché esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha i seguenti compiti organizzativi:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione;
- nominare il Medico competente;
- designare l'RSPP;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati;
- prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti;
- adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 co. 3 del D.lgs. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi.

Ha compiti informativi con riferimento a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- esposizione al rischio di un pericolo grave e immediato.

I PREPOSTI

I preposti sovrintendono all'attività e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute e vigilano sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi.

All'uopo frequentano corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

L'RSPP è l'arch. Giambattista Mauro, che è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Individua le misure volte alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale ed elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Ha compiti informativi nei confronti dei lavoratori.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il dott. Michele Salemi in possesso dai requisiti previsti dall'art. 38 del d.lg. 81/08 e collabora con il Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e alla

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nello specifico, ha i seguenti compiti:

- collabora alla attuazione di programmi volontari di promozione della salute
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Ha compiti informativi con riferimento a:

- i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
- possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Gli RLS sono designati per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS)

Sono i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.

GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (API)

Svolgono i compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25-DUODECIES

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale. ».*

Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023

«Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio. ».

AREE A RISCHIO NEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-*duodecies* del D.Lgs.n.231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate.

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi.

Primo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero.

In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi e il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

Secondo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia.

In questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente e attinenti alla validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché, come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano

essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi extracomunitari
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo amministrativo al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DI SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DOVERI NELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- Effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dalla legge.
- Effettuare la formazione necessaria.
- Monitorare le scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri.
- Predisporre report periodici sulle assunzioni di lavoratori stranieri.

DIVIETI NELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- × richiedere di effettuare prestazioni non previste dal contratto
- × applicare condizioni diverse da quelle di normale svolgimento
- × Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
- × Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- × Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Più in generale:

- × Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate

- × Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

FLUSSI INFORMATIVI NELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

I responsabili della gestione delle risorse umane, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- irregolarità o irreperibilità dei documenti di cittadini stranieri.
- inottemperanza ai principi di tracciabilità
- richieste illecite subite
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 25 TERDECIES

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Circostanza aggravante
---	--

Art. 604 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.»

Art. 604 ter c.p.

«Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

AREE A RISCHIO NEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano esclusivamente in caso di selezione, assunzione e gestione del personale.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate.

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili:

Primo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente all'estero

Secondo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente in Italia

Attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»
- La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società

Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

DIVIETI

- × discriminare qualsivoglia lavoratore razziali, etnici, nazionali o religiosi
- × assumere qualsivoglia atteggiamento propagandistico

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- × Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga a causa della razza, etnia, nazionalità o religione
- × Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

FLUSSI INFORMATIVI

I responsabili della gestione delle risorse umane devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- atteggiamenti aggressivi di qualsivoglia lavoratore nei confronti di una categoria di altri lavoratori.
- atteggiamenti propagandistici contrari ai principi costituzionali di qualsivoglia lavoratore.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o

a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale

Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

ART. 25-OCTIES

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p.	Ricettazione
Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio
Art. 648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648 ter.1 c.p.	Autoriciclaggio

Art. 648 c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai

sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 648 bis c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter.1 c.p.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La legge N.186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

AREE A RISCHIO NEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);

- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti;
- Accensione di rapporti continuativi, quali ad esempio:
 - Conti correnti
 - Deposito titoli
 - Depositi a risparmio
 - Carte di credito.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

Nell'espletamento delle attività aziendale e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-octies del Decreto).

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - Instaurazione di un rapporto continuativo
 - Esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
 - Quando vi è sospetto di riciclaggio
 - Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
- Gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione
- Inviare mensilmente i dati aggregati all'unità di informazione finanziaria
- Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio
- Segnalare le operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività

onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'Art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio

- Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale
- Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne.

DOVERI

- Gestire l'anagrafica dei fornitori;
- In caso di rapporto continuativo assicurarsi dell'iscrizione alla white list;
- Monitorare i flussi finanziari aziendali;
- Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi.

DIVIETI

- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni
- × intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali

RUOLI DELL'ODV

- imporre l'adozione di istruzioni standardizzate

- effettuare verifiche a campione nella contabilità di ROMA COSTRUZIONI
- monitorare l'efficacia delle procedure interne di ROMA COSTRUZIONI con riferimenti alla fatturazione e ai pagamenti.

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI TRIBUTARI

ART. 25-*QUINQUIESDECIES*

Reati tributari

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Art. 2 d.lg. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 d.lg. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 d.lg. 74/2000	Dichiarazione infedele

Art. 5 d.lg. 74/2000	Omessa dichiarazione
Art. 8 d.lg. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 d.lg. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10 quater d.lg. 74/2000	Indebita compensazione
Art. 11 d.lg. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 2 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 3 d.lg. 74/2000

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo*

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Art. 4 d.lg. 74/2000

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Art. 5 d.lg. 74/2000

«È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.»

Art. 8 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 10 d.lg. 74/2000

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Art. 10 quater d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.»

Art. 11 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

AREE A RISCHIO NEI REATI TRIBUTARI

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

-
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

DIVIETI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali, dei Destinatari, Dipendenti e Consulenti/Partner di:

- × Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- × Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale
- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni

RUOLI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 24-TER

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
Art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 del DPR n. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 416 c.p.

- «1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
- 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.»*

Art. 416 bis c.p.

- «1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
- 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
- 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
- 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
- 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Art. 416 ter c.p.

«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»

Art. 630 c.p.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove

decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo»

Art. 74 del DPR n. 309/1990

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.»

AREE A RISCHIO NEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio (le "Attività Sensibili"):

- Attività svolta in favore di clientela che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale
- Erogazione di flussi finanziari o concessione di affidamenti alla clientela: vi è il rischio che l'attività aziendale direttamente o indirettamente abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto di cui alla presente parte speciale
- Attività svolte dalla società in ambito di *corporate finance* ovvero nella distribuzione o emissione di strumenti finanziari: vi è il rischio che le dette attività finanziarie siano svolte in favore o comunque a beneficio di soggetti coinvolti nelle condotte criminose qui in esame.

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e dalle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale.

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata.
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso
- Aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri.
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale

- Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitorare in maniera specifica le operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSI INFORMATIVI

Il Datore di lavoro deve comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative ai capi precedenti.

REATI INFORMATICI

ART. 24-BIS.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 <i>quater</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615 <i>quinquies</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617 <i>quater</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 <i>quinqües</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quinqües</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica
Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Falsità in documenti informatici

Art. 615 *ter*

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Art. 615 *quater* c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater».

Art. 615 *quinqües* c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Art. 617 *quater* c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. ».*

Art. 617 *quinquies* c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater».

Art. 635 *bis* c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Art. 635 ter

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635 quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635 quinquies c.p.

«Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Art. 491 bis

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Al di fuori dei casi previsti per i reati nei confronti della P.A., sono da considerarsi altresì le fattispecie appena descritte.

AREE A RISCHIO NEI DELITTI INFORMATICI

È piuttosto perspicuo che i delitti informatici riguardino unicamente chi ha accesso alle strumentazioni informatiche in funzione in ROMA COSTRUZIONI. All'uopo chiunque riscontri una qualsivoglia anomalia nei sistemi informatici deve immediatamente darne comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP che ne informa l'Odv.

- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione dei *backup*;
- Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management);
- Gestione della sicurezza della rete;
- Gestione della sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Accesso a siti internet e software della P.A.

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso a Internet
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e *security*)
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società sia tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
- Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali

Conseguentemente, la Governance societaria, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

Segregazione delle attività

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

Esistenza di procedure

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

Poteri autorizzativi e di firma

È necessario definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio.

Tracciabilità

Tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate.

Gestione delle segnalazioni

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

Riporto all'OdV

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

L'azienda si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente

- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- Limitare gli accessi alla stanza *server* unicamente al personale autorizzato
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
- Limitare l'accesso alle aree e ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Condurre controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

REATI AMBIENTALI

Tutte le attività che danneggiano l'ambiente che generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie, rientrano nella cornice dei reati ambientali.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

ART. 25 UNDECIES.

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

(lettere così sostituite e introdotte dall'art. 1, comma 8, lettera a), legge n. 68 del 2015)

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
Art. 452 <i>quinqües</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006	Scarichi di acque reflue Sanzioni penali
Art. 255 D. Lgs. n. 152/2006	Abbandono di rifiuti
Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006.	Bonifica dei siti
Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
Art. 260 <i>bis</i> D. Lgs. n. 152/2006	Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) apportata da Decreto n.59 del 4 aprile 2023
Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006	Sanzioni per superamento valori limite di emissione

Art. 452 *bis* c.p.

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.».

Art. 452 *quater* c.p.

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.».

Art. 452 *quinquies* c.p.

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. ».

Art. 452 *sexies* c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 452 *quaterdecies* c.p.

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa

non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Art. 727 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Art. 733 bis c.p.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».

Art. 137 c. amb.

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate*

ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

Art. 255 c. amb.

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.».

Art. 256 c. amb.

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. ».

Art. 257 c. amb.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. ».

Art. 258 c. amb.

«1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. *In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*

9. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

10. *Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.*

11. *Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.*

12. *Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

13. *Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».*

Art. 259 c. amb.

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.».

Art. 260 bis c. amb.

«1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,

precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

Con l'Art.1 del decreto n.59 del 4 aprile 2023 recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006*» il legislatore ha regolamentato la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) istituito ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla dell'undici febbraio 2019, n.12.

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Oltre alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti l'Art.1 regola anche l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità definendo:

- a) I modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi
- b) Le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di coloro che intendano volontariamente aderirvi
- c) Il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a)

- d) Le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione
- e) Le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
- f) Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali
- g) Le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo
- h) Le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Art. 279 c. amb.

«1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.».

AREE A RISCHIO NEI REATI AMBIENTALI

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'Art.25-undicesimo del D.Lgs.n.231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone

la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento

Di seguito si riportano le “aree a rischio reato” con riferimento alle fattispecie di cui all'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con una breve descrizione delle attività che le compongono.

1. GESTIONE DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
- Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti
- Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti

2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI ALLA NOTIFICA E ALLA BONIFICA, A SEGUITO DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO, LE ACQUE SUPERFICIALI E/O LE ACQUE SOTTERRANEE

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee
- Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee

3. GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO RIFIUTI, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO RICADENTI SULLE AREE SOCIETARIE

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell'ambito delle attività legate all'ottenimento o al rinnovo/modifica di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, licenze e permessi e/o nell'ambito delle visite ispettive volte alla verifica della conformità alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale;

- Gestione dei rifiuti;
- Gestione dei processi, impianti e attrezzature che comportano impatti ambientali (reflui, emissioni, inquinamento suolo) in condizioni normali, anomale o di emergenza.
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche di suolo e sottosuolo)
- Presidio nella realizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti (nuovi, adeguamenti, bonifiche)
- Gestione delle procedure per l'ottenimento, mantenimento e sviluppo degli atti autorizzativi ambientali di settore e AIA, comprensivi anche di autorizzazioni specifiche.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte

- Le direttive UE in materia di reati ambientali
- Il Codice Etico Aziendale
- Le disposizioni contenute nel presente Modello
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

DOVERI NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE

- ✓ Osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti in materia ambientale;
- ✓ Garantire la definizione e l'aggiornamento di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;
- ✓ Garantire l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie e la loro conservazione;
- ✓ Garantire il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
- ✓ Garantire l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori;
- ✓ Verificare l'adeguatezza delle aree di deposito e stoccaggio rispetto alle diverse tipologie di rifiuti e il rispetto dei requisiti previsti per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);
- ✓ Garantire l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore;
- ✓ Garantire l'individuazione della frequenza di caratterizzazione e delle modalità di campionamento dei rifiuti;

- ✓ Garantire l'identificazione di tutti i punti di emissione e di tutti i punti di scarico;
- ✓ Garantire un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- ✓ Effettuare la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- ✓ Ove necessario, procedere con la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente.

DIVIETI NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE

- × Porre in essere comportamenti che possano integrare anche indirettamente gli estremi delle fattispecie di reato sopra descritte e che possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

FLUSSI INFORMATIVI NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE

Qualsiasi eventuale violazione di uno o più adempimenti posti a carico dell'azienda da normativa di settore (es. mancato rinnovo di un'autorizzazione; mancato rispetto dei requisiti previsti per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti; mancato rispetto dei termini temporali per le annotazioni sui registri di carico e scarico dei rifiuti, etc.) dovrà essere tempestivamente comunicata all'Odv.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'idoneità delle procedure interne adottate;
- il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari;
- l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- Monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



CODICE ETICO

EX D.LGS. 231/2001



CODICE ETICO

ex d.lg. 231/2001

ROMA COSTRUZIONI SRL

Sommario

ABBREVIAZIONI	5
IL CODICE ETICO	7
<i>Che cosa è il Codice Etico</i>	<i>7</i>
<i>Efficacia del Codice Etico</i>	<i>8</i>
<i>I principi generali del Codice Etico</i>	<i>8</i>
<i>I destinatari del Codice Etico</i>	<i>9</i>
<i>Metodi di diffusione del Codice Etico</i>	<i>10</i>
WHISTLEBLOWING	11
<i>L'ODV e il suo ruolo</i>	<i>11</i>
<i>Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico</i>	<i>11</i>
<i>Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni</i>	<i>12</i>
LA VISIONE SOCIETARIA	14
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE	14
<i>Trasparenza</i>	<i>14</i>
<i>Coerenza</i>	<i>14</i>
<i>Cortesia e gentilezza</i>	<i>14</i>
<i>Puntualità</i>	<i>15</i>
<i>Riservatezza</i>	<i>15</i>
<i>Professionalità</i>	<i>15</i>
<i>Ambiente lavorativo</i>	<i>15</i>
<i>Fedeltà e rispetto aziendale</i>	<i>15</i>
<i>Rispetto del cliente</i>	<i>15</i>
<i>Postazione di lavoro</i>	<i>15</i>
<i>Personal computer</i>	<i>16</i>
<i>Internet</i>	<i>16</i>
<i>Posta elettronica</i>	<i>16</i>
<i>Telefoni cellulari</i>	<i>17</i>
<i>Mezzi aziendali</i>	<i>17</i>
<i>Impegni dei destinatari</i>	<i>17</i>

CRITERI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI.....	19
<i>Norme costituzionali.....</i>	19
<i>Altre fonti transnazionali</i>	22
<i>Principali fonti transnazionali con specifico riferimento al diritto dell'ambiente e allo sviluppo sociale</i>	22
<i>Il codice dell'ambiente.....</i>	22
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE.....	23
<i>Molestie.....</i>	24
<i>Sicurezza e salute</i>	24
<i>Tutela della privacy.....</i>	26
<i>Divieti per tutti i destinatari</i>	27
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I TERZI	28
<i>Conflitto di interessi</i>	28
<i>Pratiche concorrenziali.....</i>	28
<i>Pubblica Amministrazione</i>	29
<i>Regali, omaggi e benefici</i>	29
<i>Organizzazioni sindacali.....</i>	30
<i>Organizzazioni politiche.....</i>	30
CRITERI DI CONDOTTA NELLA REDAZIONE E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI	32
CRITERI DI CONDOTTA AMBIENTALI.....	34
PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI	35
<i>Social media.....</i>	35
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ.....	36

ABBREVIAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 → Decreto o 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO → Modello o MOG

CODICE ETICO → Codice

DECRETO LEGISLATIVO → D.LG.

DECRETO LEGGE → D.L.

LEGGE → L.

COSTITUZIONE → COST.

CODICE CIVILE → C.C.

ARTICOLO → ART.

ORGANISMO DI VIGILANZA → ODV

IL CODICE ETICO

Che cosa è il Codice Etico

Il Codice Etico regola il complesso di diritti e responsabilità che l'azienda assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

L'azienda crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

Il Codice Etico ha, inoltre, lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per l'azienda i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs.n.231/2001.

Il Codice Etico, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dall'azienda, si considera parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro).

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dall'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 7 (Sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sui collocamento) e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati all'organizzazione.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi (più sotto specificati tra i destinatari) che prestano la propria attività in favore dell'azienda e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l'azienda e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto fin qui descritto, eventuali violazioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma di specifiche disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte dell'azienda dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Tramite l'adozione del Codice Etico, l'azienda ha inteso definire valori morali, regole chiare e procedure cui uniformarsi.

Efficacia del Codice Etico

Gli amministratori e i sindaci che non rispettino l'applicazione del Codice ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 c.c.

Tutte le risorse umane sono parte integrante dei contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e la violazione del Codice configura illecito disciplinare perseguibile.

Tutti coloro che prestano la propria attività in favore di ROMA COSTRUZIONI SRL, accettando il Codice, possono subire ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del sistema sanzionatorio del Decreto, la risoluzione unilaterale da parte di ROMA COSTRUZIONI SRL in caso di violazione delle regole comportamentali contenute nello stesso.

È fatta salva la facoltà, in capo a ROMA COSTRUZIONI SRL, di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza della violazione delle disposizioni del Codice.

I principi generali del Codice Etico

In primis, il presente Codice Etico fa riferimento per i propri principi generali al dettato costituzionale della Repubblica Italiana, che rappresenta il faro interpretativo di ogni comportamento.

In seconda battuta, è d'uopo considerare che costituisce altresì principio fondamentale del presente Codice, quello internazionalmente riconosciuto dello "sviluppo sostenibile". Nel 1987, infatti, con la presentazione dell'"Our Common future", conosciuto anche come "Rapporto Brundtland", il principio dello sviluppo sostenibile viene definito ufficialmente come

«quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

Questo principio è ben sintetizzato da un noto aforisma, il cui autore è anonimo:

«non abbiamo ricevuto la Terra in eredità dai nostri padri ma siamo in affitto dai nostri figli».

ROMA COSTRUZIONI SRL recepisce e adotta, inoltre, gli altri principi cardine del diritto dell'ambiente, ossia, il principio di precauzione e di prevenzione.

Attraverso l'art. 174, n. 2, Tratt. CE, è stato introdotto, infatti, nell'ordinamento europeo il principio di precauzione volto a vigilare sulla sicurezza dell'applicazione della tecnologia quando non si possano escludere, ma nemmeno provare, conseguenze dannose non rimarginabili mediante interventi successivi.

Tale principio è, in sintesi,

«l'esigenza di adottare misure volte a prevenire o limitare pericoli per la salute umana o per l'ambiente». E. AL MUREDEN, *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008, p. 9.

Il principio di prevenzione o di azione preventiva è stato introdotto nell'art. 130 R del Trattato CE, con l'emanazione, nel 1986, dell'Atto Unico nell'art. 130 R TCE e si propone di evitare i danni ambientali attraverso il controllo preventivo di tutti i progetti e le diverse iniziative che possono influenzare negativamente lo stato dell'ambiente.

È dunque un impegno di primaria importanza di ROMA COSTRUZIONI SRL di promuovere tali principi per il miglioramento costante delle attività espletate che sono pianificate tenendo conto del ruolo di responsabilità sociale che ROMA COSTRUZIONI SRL ricopre.

I valori fondamentali su cui si basa l'attività dell'azienda sono

- 1.1 Integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti
- 1.2 Ripudio di ogni discriminazione
- 1.3 Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell'autorità
- 1.4 Radicamento territoriale
- 1.5 Trasparenza ed etica degli affari
- 1.6 Qualità
- 1.7 Diversità
- 1.8 Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità

L'azienda si aspetta che tali valori ne definiscano l'identità, uniscano dipendenti e collaboratori all'organizzazione globale.

I destinatari del Codice Etico

Sono considerati destinatari delle norme comportamentali contenute nel presente Codice Etico:

- ✓ Tutti gli organi sociali e i loro componenti.
- ✓ I dirigenti.
- ✓ I dipendenti.
- ✓ I prestatori di lavoro, anche temporaneo.
- ✓ I consulenti e i collaboratori.
- ✓ I fornitori.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere in maniera ampia i contenuti del Codice Etico e a concorrere alla attuazione delle regole comportamentali anche segnalando qualsivoglia violazione tramite il c.d. *Whistleblowing*.

Metodi di diffusione del Codice Etico

ROMA COSTRUZIONI SRL diffonde e promuove la conoscenza del contenuto del Codice Etico nei confronti dei destinatari attraverso:

- ✓ Incontri formativi.
- ✓ Riunioni periodiche.
- ✓ Pubblicazione sul sito aziendale.
- ✓ Ogni altro metodo ritenuto efficace.

Con specifico riferimento ai destinatari “esterni” all’organico aziendale, invece, ROMA COSTRUZIONI SRL si impegna a introdurre clausole contrattuali che prevedano la presa visione del Codice Etico, richiedendo, altresì, l’adesione al Codice e il rispetto delle regole comportamentali ivi previste.

WHISTLEBLOWING

Nell'ambito del Decreto il *whistleblowing* è l'attività di un'autorità che vigila sul rispetto della disciplina e che richiama l'attenzione quando riscontra attività non consentite.

È fondamentale che qualora un destinatario del Codice venga a conoscenza di violazioni, anche potenziali deve darne tempestiva segnalazione circostanziata, anche in forma anonima, all'Organismo di Vigilanza tramite apposita casella di posta elettronica o ai propri superiori.

In ogni caso, i vertici di ROMA COSTRUZIONI SRL e l'ODV porranno in essere qualsivoglia attività volta a impedire penalizzazioni ritorsive dirette o indirette nei confronti del segnalante.

Infatti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni *ex art. 2103 c.c.*

L'ODV e il suo ruolo

L'organismo di vigilanza nominato ai sensi degli artt.6-7 del decreto svolge attività di controllo sull'adeguatezza, l'efficacia e l'idoneità del MOG e ne costituisce parte integrante.

L'ODV deve:

- ✓ Monitorare il rispetto del Codice:
 - esaminando le proposte di aggiornamento dello stesso e le iniziative per la comunicazione e la diffusione del Codice Etico.
 - Formulando le proprie osservazioni in merito alle violazioni del Codice.
 - Effettuando segnalazioni ai vertici.

Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico

Il compito di verificare l'attuazione e l'applicazione del Codice Etico ricade su:

- Organo amministrativo
- Delegato specificamente individuato
- Organismo di Vigilanza: quest'organo, in particolare, oltre a monitorare il rispetto del Codice Etico, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione dell'azienda, suggerisce gli opportuni aggiornamenti del Codice stesso, anche sulla base di segnalazioni ricevute dal personale.

Competono all'OdV i seguenti compiti:

- Comunicare all'organo amministrativo, per l'assunzione dei provvedimenti opportuni, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del Codice Etico
- Esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico
- Contribuire alla revisione periodica del Codice Etico: a tal fine l'OdV formula le opportune proposte all'organo amministrativo che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle.

L'OdV mantiene i requisiti di autonomia e indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.

Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni

Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'azienda.

La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico compromette il rapporto di fiducia tra l'azienda e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Per i dettagli del sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori, si faccia riferimento al Modello 231 adottato dall'azienda.

In generale, le violazioni saranno perseguite nei seguenti termini:

- Per quanto concerne i dipendenti (ivi compresi membri degli organi sociali e dell'OdV stesso) attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole e alle logiche del contratto di lavoro applicato. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione e, nei casi più gravi, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il suo comportamento
- Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale

È fatto salvo, inoltre, l'eventuale risarcimento dei danni di cui l'azienda dovesse soffrire per effetto della violazione da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.

LA VISIONE SOCIETARIA

La visione societaria di ROMA COSTRUZIONI SRL è quella di gestire i servizi ambientali di competenza in maniera efficiente e orientata alla legalità, con particolare attenzione ai principi cardine del diritto dell'ambiente internazionalmente riconosciuti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE

Trasparenza

È buona regola che ogni informazione inerente alle attività svolte all'interno dell'azienda sia alla portata di ognuno.

Ogni collaboratore ha il compito di relazionarsi con il proprio responsabile e collega relativamente ai lavori da lui svolti.

In caso di incomprensioni o problemi è dovere di ognuno relazionarsi prima con il proprio responsabile o referente.

Comportarsi in modo scrupolosamente leale e indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che ne possano influenzare l'operato sia nei confronti del proprio Committente, sia nei confronti di Organizzazioni esterne in rapporto con essi.

Non intrattenere rapporti economici impropri né accettare omaggi di valore o favori di qualsiasi natura da parte di Organizzazioni, fornitori del proprio Committente.

Segnalare, all'atto dell'accettazione dell'incarico professionale o durante il suo svolgimento, qualsiasi relazione o interesse in comune con Organizzazioni esterne che intrattengono rapporti con il proprio Committente, suscettibili di determinare conflitti di interesse.

Coerenza

Preso un impegno lo si porta a termine. Mai lasciare un lavoro incompiuto e mai assumersi impegni di cui si sa già di non riuscire a farvi fronte.

Cortesia e gentilezza

Cortesia e gentilezza sono e devono essere alla base di ogni attività quotidiana, devono inoltre essere una costante nei rapporti interpersonali sia interni che verso l'esterno dell'azienda.

Puntualità

Se si è in ritardo a un appuntamento è buona regola avvertire prima dello scadere dell'orario concordato, farlo successivamente è un gesto scortese.

La puntualità è una forma di rispetto nei confronti di chi ci sta attendendo.

Riservatezza

Tutte le informazioni e i dati gestiti sul posto di lavoro sono di proprietà aziendale e riservati, come tali devono essere trattati. In particolare non si dovrebbe mai parlare di problemi o situazioni lavorative in luoghi pubblici dove si può essere ascoltati o in presenza di persone che non hanno diritto di essere coinvolte dalle informazioni in oggetto.

Professionalità

Essere professionali vuol dire conoscere tutti i comportamenti appropriati, tutto ciò che occorre per svolgere nel migliore dei modi il proprio lavoro, tenendo conto delle esigenze dei clienti e dell'azienda.

Qualunque attività si svolga è necessario sempre essere professionali.

Ambiente lavorativo

Ognuno dovrebbe avere la capacità di comprendere i fenomeni che stanno alla base delle relazioni interpersonali e adottare un comportamento coerente con il contesto di riferimento, cercando sempre di mantenere un clima cortese, cordiale e collaborativo con i propri colleghi.

Fedeltà e rispetto aziendale

È dovere di ognuno condividere le politiche aziendali e adoperarsi affinché queste vengano rispettate.

Durante l'attività quotidiana ogni collaboratore dovrebbe sempre preservare sempre gli interessi e l'immagine dell'azienda, oltre ad avere il massimo rispetto per le proprietà aziendali.

Durante lo svolgimento della propria attività si dovrebbero sempre valutare le implicazioni economiche delle proprie scelte evitando sprechi.

Rispetto del cliente

L'azienda, come tutte le società in libero mercato, vive grazie ai suoi clienti.

Rispetto, gentilezza e cortesia dovrebbe essere una costante nei rapporti di chi prende contatti con l'organizzazione.

Postazione di lavoro

Ogni collaboratore è responsabile del proprio posto di lavoro. A ciascuno spetta la cura e la pulizia degli strumenti a sua disposizione.

Personal computer

I personal computer in dotazione dovranno essere mantenuti nel miglior stato possibile e non potranno essere installati altri programmi se non quelli previsti dalla configurazione aziendale.

Le apparecchiature hardware messe a disposizione dall'azienda costituiscono a tutti gli effetti strumenti di lavoro e non possono essere utilizzati per fini personali.

In particolare i file in essi contenuti, costituiscono patrimonio aziendale e non possono essere arbitrariamente danneggiati e/o distrutti.

È fatto divieto assoluto di utilizzare apparecchiature hardware atte alla copia e/o memorizzazione di file e dati, quali memorie di massa USB, computer portatili, dischi ottici, masterizzatori e qualsiasi altro supporto elettronico di archiviazione, salvo previa espressa autorizzazione da parte della società.

Internet

Il collegamento Internet è uno strumento di lavoro e come tale deve essere impiegato.

L'utilizzo di Internet per scopi privati è ammesso solo fuori dall'orario lavorativo.

La navigazione in Internet:

1. Non è consentita per quei siti che non attengono direttamente allo svolgimento delle mansioni assegnate, soprattutto in quelli che possono rilevare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente
2. Non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo casi direttamente autorizzati dall'azienda e con il rispetto delle normali procedure di acquisto
3. Non è consentito lo scarico e l'installazione di software gratuiti (freeware), shareware, P2P e/o FTP, prelevati da siti internet, se non previa espressa autorizzazione da parte della società
4. È vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa
5. Non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, o l'utilizzo di chat line, non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica etc.

Posta elettronica

La posta elettronica è uno strumento aziendale e non è da considerarsi corrispondenza privata e pertanto:

1. Qualsiasi messaggio di posta elettronica (in quanto attinente all'attività lavorativa) può essere copiato e/o reso pubblico in qualsiasi momento
2. Non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate
3. Non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni o esterni) di natura oltraggiosa, discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione o appartenenza sindacale e/o politica etc.
4. Non è consentito configurare e utilizzare account di posta elettronica esterni all'azienda.

Telefoni cellulari

L'uso del cellulare ha delle regole di buon comportamento che andrebbero sempre rispettate.

Premesso che è uno strumento di lavoro, il cellulare andrebbe sempre tenuto silenzioso durante le riunioni con i colleghi o con l'amministratore unico.

L'uso del cellulare per fini personali deve essere limitato al minimo e solo per i casi di emergenza.

Mezzi aziendali

Il mezzo aziendale è sotto totale responsabilità della persona cui è stato assegnato come tutti i beni aziendali andrebbe utilizzato e mantenuto con la massima attenzione.

Dovrà essere condotto nel pieno rispetto dei requisiti del codice della strada.

Rimangono a carico del conducente le eventuali multe derivanti da infrazioni del codice della strada, nonché il ripristino dei danni derivanti da colpa grave e/o dolo accertati all'esito del procedimento disciplinare.

Impegni dei destinatari

I **vertici** aziendali devono:

- ✓ diffondere la condivisione delle norme del Codice Etico.
- ✓ Vigilare sull'osservanza dello stesso.
- ✓ Selezionare personale e collaboratori che rispettino le norme del Codice Etico.
- ✓ Segnalare le possibili violazioni
- ✓ Adottare le misure correttive.

Le **risorse umane** devono:

- ✓ conoscere in maniera ampia il Codice.
- ✓ Adottare condotte conformi alle regole da questo dettate.
- ✓ Adottare un comportamento omissivo degli atti contrari a tali norme.

- ✓ Rivolgersi ai vertici di ROMA COSTRUZIONI SRL per ottenere qualsivoglia chiarimento.
- ✓ Collaborare con l'ODV.

CRITERI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

ROMA COSTRUZIONI SRL, nel massimo rispetto del dettato costituzionale, applica norme di comportamento orientata ai diritti inviolabili dell'uomo e ai diritti della persona.

Si tratta di diritti che l'ordinamento non attribuisce alla persona, ma si limita a riconoscere, in una chiara ottica giusnaturalista. È d'uopo considerare, infatti, che i diritti della persona traggono le loro fonti sia all'ordinamento interno – e in particolar modo dalla Carta costituzionale – che da accordi di carattere extra-statuale, sicché, gerarchicamente parlando, occupano una posizione di estremo valore.

Inoltre, ROMA COSTRUZIONI SRL è ispirata nelle proprie regole di condotta da una serie di norme nazionali e internazionali.

Di seguito, dopo l'analisi del dettato costituzionale, una breve sintesi delle principali fonti.

Norme costituzionali

Diritti della persona in qualità di entità fisica che agisce nell'ordinamento.

Art. 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Art. 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art. 6

«La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Art. 9

*«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».*

Art. 13

«La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

*È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».*

Art. 15

«La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

Art. 23

«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Art. 32

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Diritti costituzionali legati all'economia, lo sviluppo e la tutela giurisdizionale e giuslavorista.

Art. 35

«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.».

Art. 36

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.».

Art. 37

«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.».

Art. 41

«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. ».

Art. 54

«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. ».

Altre fonti transnazionali

- ✓ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.
- ✓ Convenzioni e Raccomandazioni Internazionali del Lavoro emanate dall'ILO (International Labour Organization)
- ✓ Carta della Terra redatta dall'Earth Council.

Principali fonti transnazionali con specifico riferimento al diritto dell'ambiente e allo sviluppo sociale

- ✓ Protocollo di Kyoto del 1997, attuativo della Convenzione di New York del 1992.
- ✓ Accordo di Parigi sul cambiamento climatico del 2016.
- ✓ Linee guida dell'OCSE per la Responsabilità Sociale d'Impresa.

Il codice dell'ambiente

Il codice dell'ambiente (d.lg. 3 aprile 2006, n. 152) si presenta, sotto tutti gli aspetti, come codice di settore, che riguarda un ambito di operatività da definire in termini necessariamente trasversali tra pubblico e privato, secondo le indicazioni espresse dall'art. 2, nel quale vengono individuati i meccanismi di integrazione delle disposizioni legislative nelle materie disciplinate e viene altresì stabilita la sua specifica finalità e cioè la promozione della qualità della vita umana.

Tutti i processi produttivi di ROMA COSTRUZIONI SRL sono svolti nel pieno rispetto del dettato del codice.

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

ROMA COSTRUZIONI SRL intende sviluppare il valore di ogni persona offrendo eguali opportunità a tutte le risorse umane e pone in essere iniziative volte a valorizzare e catalizzare le competenze, la creatività e la partecipazione attiva del personale, proteggendo l'integrità psico-fisica di tutte le risorse umane.

Le politiche di selezione e gestione del personale sono orientate a criteri di merito senza discriminazione di qualsivoglia natura. All'uopo i vertici aziendali si impegnano a non assumere personale segnalato da rappresentanti della P.A., al solo scopo di favorire illecitamente la società.

Con riferimento al personale straniero, ROMA COSTRUZIONI SRL verifica il regolare possesso del permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

È regola fondamentale del presente Codice la circostanza che costituisce abuso della posizione di autorità richiedere al personale gerarchicamente sottoposto, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento in violazione del presente Codice Etico.

In ogni caso:

- **Selezione del personale**

La valutazione del personale da assumere o in collaborazione è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi e alle esigenze interne, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. La Direzione Generale adotta, nell'attività di selezione, opportune misure al fine di evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta ed effettua un'attenta selezione basata, oltre che sugli aspetti cogenti, anche su aspetti preferenziali deliberati dall'organo amministrativo.

- **Costituzione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, di prestazione professionale o di stage: non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

- **Integrità e tutela della persona**

Nell'ambito dei processi di gestione e di sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle persone e/o su considerazioni di merito. L'accesso a ruoli e incarichi avviene sulla base delle

competenze e delle capacità. Inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite forme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolino le persone in stato di maternità nonché coloro che devono prendersi cura dei figli.

▪ **Valorizzazione e formazione delle risorse**

L'azienda mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale. È prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita professionale, interna alla persona (esempio: per i neo assunti è prevista una introduzione all'attività) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo (esempio: formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in materia di gestione 231 e codice etico).

Molestie

È fatto divieto assoluto di porre in essere qualsivoglia comportamento che possa cagionare molestie, ossia a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante che sia offensivo nei confronti di singoli o gruppi.
- ✓ Porre in essere condotte discriminatorie in genere.
- ✓ Porre in essere qualsivoglia comportamento disturbante nella sfera sessuale o fisico volto a violare la dignità.

Sicurezza e salute

L'azienda si impegna a offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale, diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

L'azienda opera inoltre al fine di preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tutti i dipendenti è imposto di rispettare le norme e le procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza e di segnalare tempestivamente le eventuali carenze oppure il mancato rispetto delle norme applicabili.

L'azienda adotta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prescritte dalla normativa con particolare riferimento a quanto dispone il D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. L'organizzazione si impegna al più scrupoloso rispetto di tutte le normative riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro per i dipendenti, i collaboratori e gli utenti. In particolare:

- **Definisce le procedure operative da seguire e coordina le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- **Assicura l'applicazione delle normative vigenti anche attraverso la realizzazione dei documenti di valutazione dei rischi e la definizione di procedure di lavorazione in linea con gli standard di sicurezza vigenti**
- **Monitora costantemente le innovazioni legislative e si adopera per la loro implementazione**

L'azienda inoltre si impegna a garantire:

- **La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza**
- **La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni operative, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro**
- **L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico**
- **Il rispetto dei principi ergonomici dell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di erogazione del servizio, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo**
- **La riduzione dei rischi alla fonte**
- **La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è oppure è meno pericoloso**
- **La limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio**
- **L'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro**
- **La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali**
- **Il controllo sanitario dei lavoratori**
- **L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e spostamento ove possibile ad altra mansione**
- **L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, i proposti, il RLS e di tutto il personale**
- **Le istruzioni adeguate ai lavoratori**
- **La partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dell'eventuale RLS**
- **La programmazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi**

- **Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato**
- **L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza**
- **La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo agli eventuali dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei rispettivi fabbricanti**

Le adeguate istruzioni ai dipendenti, ai collaboratori ed agli utenti e formazione agli stessi secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato al personale.

Tutela della privacy

Nel trattamento dei dati del proprio personale, l'azienda si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 679/2016. Alle persone viene consegnata una informativa sulla privacy che individua:

1. Finalità e modalità del trattamento
2. Eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati
3. Informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso di cui all'Art. 15 del GDPR

Nei casi in cui la normativa lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso specifico al trattamento dei loro dati personali. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e in generale la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori.

La stessa procedura viene applicata anche per la gestione telematica delle informazioni e dei dati personali.

Divieti per tutti i destinatari

- × Violare o ignorare regole, principi e procedure del Codice.
- × Sollecitare o accettare prestazioni da chiunque per scopi non consoni.
- × Porre in essere pratiche di corruzione o elargire liberalità illecite.
- × Promettere utilità a clienti, che eccedano il valore simbolico degli omaggi.
- × Utilizzare risorse aziendali per scopi personali.
- × Utilizzare impropriamente o con prodigalità i beni aziendali.
- × Porre in essere qualsivoglia attività in concorrenza con ROMA COSTRUZIONI SRL.
- × Omettere di informare i propri superiori di attività lavorative extra societarie.
- × Diffondere informazioni riservate contro gli interessi della società.
- × Porre in essere atti in conflitto di interessi, ossia, trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno di ROMA COSTRUZIONI SRL per produrre vantaggi in favore di sé stessi o di terzi in danno all'azienda.

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I TERZI

Chiunque agendo in nome e per conto dell'azienda entri in contatto con soggetti terzi con cui l'organizzazione intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- Informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico
- Esigere il rispetto degli obblighi del Codice Etico nello svolgimento delle loro attività
- Adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o in mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico stesso, informando l'organo amministrativo o i delegati e l'OdV.

Conflitto di interessi

Tutti i destinatari devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie attività sia presa nell'interesse dell'azienda.

Tutti i destinatari sono tenuti a evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto tra gli interessi propri e quelli dell'organizzazione e, in ogni caso, dovranno conformarsi alle specifiche procedure adottate dall'azienda in materia.

Tutti i destinatari del Codice Etico dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria relazione con l'azienda al fine di favorire sé stessi o terzi a danno o a svantaggio dell'organizzazione stessa.

A ogni dipendente è fatto divieto di prendere parte, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia titolo, a iniziative commerciali che si pongano in situazione di diretta concorrenza con l'azienda a meno che tale partecipazione non sia stata preventivamente comunicata all'organo amministrativo competente e approvata dallo stesso, sentito il parere dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività dell'azienda, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta di conflitto dandone tempestiva comunicazione all'OdV al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuale incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

Pratiche concorrenziali

Per l'azienda è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale.

L'azienda è impegnata a osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato. In particolare:

- Si impegna a realizzare le attività nel rispetto della ratio della legge per gli incarichi di fornitura di beni e servizi che vengono affidate tramite espresse convenzioni con gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica
- Compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza
- Si impegna a fornire informazioni corrette circa la propria attività sia all'interno che all'esterno o fronte di legittime richieste
- Assicura la veridicità e correttezza dei dati sociali relativi ai bilanci, relazioni ed altri documenti ufficiali.

Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 98 cost.

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.».

Sicché la corruzione e i reati contro l'imparzialità devono essere combattuti da tutte le risorse umane di ROMA COSTRUZIONI SRL.

La partecipazione a procedure a evidenza pubblica deve essere effettuata omettendo comportamenti contrari alla verità e a turbative. Le dichiarazioni devono essere tutte perfettamente aderenti alla verità.

Qualsivoglia rapporto con la P.A. deve essere caratterizzato altresì da collaborazione e tempestività e ogni comportamento deve essere orientato ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

L'azienda intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento. Tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, sono informati ai principi generali di correttezza e lealtà in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

Regali, omaggi e benefici

Nessuna persona dell'azienda può elargire denaro oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione a scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi personali o per l'azienda stessa.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'azienda.

In tal senso si considera come regalo una “normale pratica commerciale o di cortesia” del valore inferiore ad € 100,00.

In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esterni o a loro familiari che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere.

Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni materiali ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, corsi di formazione, promessa di un'offerta di lavoro etc.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi: a tale riguardo si considerano infatti atti di corruzione non solo i pagamenti illeciti fatti direttamente agli enti o ai loro dipendenti ma anche i pagamenti illeciti fatti a persone che agiscono per conto di tali enti.

In occasione di ricorrenze, anniversari e/o festività è consentita la donazione di beni purché di modesta entità e comunque nei limiti deliberati dall'organo amministrativo previa comunicazione all'OdV documentata in modo adeguato al fine di consentire le opportune verifiche.

Qualora una persona dell'azienda, invece, riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione richieste esplicite o implicite di benefici ne informa immediatamente l'organo amministrativo o il soggetto cui sia tenuto a riferire per l'adozione di opportune verifiche e iniziative.

Organizzazioni sindacali

ROMA COSTRUZIONI SRL rispetta il ruolo dei sindacati e si astiene da qualsivoglia comportamento antisindacale.

È fatto assoluto divieto di regalie di qualsivoglia tipologia a funzionari dei sindacati.

Organizzazioni politiche

Alcun contributo in maniera diretta e indiretta è erogato a candidati o rappresentanti di partiti o movimenti di natura politica.

CRITERI DI CONDOTTA NELLA REDAZIONE E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

La contabilità dell'azienda risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I destinatari del presente Codice Etico si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno.

I destinatari del presente Codice Etico sono altresì tenuti a conservare e rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

1. L'accurata registrazione contabile
2. L'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti
3. L'agevole ricostruzione formale e cronologica
4. La verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I destinatari del presente Codice Etico che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'OdV e/o all'organo amministrativo.

L'azienda promuove la formazione e l'aggiornamento al fine di rendere edotti i destinatari del presente Codice Etico in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizione delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione ed alla gestione della documentazione contabile.

L'azienda garantisce la disponibilità, attraverso le persone competenti, a fornire tutte le informazioni e la visione dei documenti, e richieste necessarie agli organi di revisione e di controllo.

L'azienda garantisce l'accessibilità a tutte le informazioni ed ai documenti agli aventi diritto e fornisce, attraverso la disponibilità dei propri amministratori e dipendenti, responsabili per la loro funzione, tutte le informazioni che favoriscono l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'organizzazione vieta ai propri amministratori e dipendenti e/o collaboratori di rendere dichiarazioni false piuttosto che la presentazione di documenti falsi o attestanti situazioni non

vere, anche attraverso sistemi informatici, con lo scopo di percepire indebitamente fondi pubblici e/o ottenere e mantenere eventuali agevolazioni.

CRITERI DI CONDOTTA AMBIENTALI

ROMA COSTRUZIONI SRL riduce al minimo il consumo di materie prime ed evita sprechi di energia e acqua, il tutto al fine di minimizzarne al massimo gli impatti ambientali.

Con riferimento ai rifiuti prodotti, è eseguita la corretta separazione e corretto stoccaggio.

.

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI

Con riferimento alla comunicazione e promozione ROMA COSTRUZIONI SRL potrà effettuare qualsivoglia attività a condizione che:

- ✓ siano rispettate le regole di condotta orientate ai principi di legalità e tracciabilità.
- ✓ Si tratti di iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e artistico e non politico.
- × Non siano finalizzate a ottenere favoritismi illeciti.
- × Non siano finalizzate a eludere normativa di carattere fiscale e tributaria.

Social media

Le risorse umane sono tenute a mantenere un contegno decoroso e rispettoso dell'immagine di ROMA COSTRUZIONI SRL, valutando attentamente i rischi potenziali che possono derivare da un uso improprio degli stessi.

In particolare:

Devono utilizzare tali mezzi tenendo conto della riservatezza necessaria nelle discussioni che riguardano problemi aziendali.

Non devono diffondere notizie riservate o materiale di proprietà aziendale senza autorizzazione.

RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

ROMA COSTRUZIONI SRL tutela i dati personali e le informazioni riservate raccolte nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza, raccogliendo dati solo per scopi determinati e legittimi.

I dati sono conservati per un periodo di tempo che non ecceda quello necessario agli scopi della raccolta.

Con riferimento specifico alle azioni volte alla tutela ambientale nell'ambito della legalità ROMA COSTRUZIONI SRL è qualificata attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e ha conseguito le principali certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO, sottoponendosi a periodici controlli.

